

Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale

Conferenza svizzera dell'azione sociale

Raccomandazioni per i servizi di sostegno sociale dei cantoni, dei comuni,
della Confederazione e delle istituzioni sociali private.

Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale

Concetto e redazione: Conferenza svizzera dell'azione sociale
Illustrazioni e copertina: pol konzeption und gestaltung gmbh, Bern
Stampa: **rubmedia**, Wabern/Bern

4ª edizione: riveduta aprile 2005

(Nell'editare il complemento 12/14 nella citazione «5. Edizione» si è prodotto un errore di stampa.)

Complementi 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15

© Conferenza svizzera dell'azione sociale.

I diritti d'autore di queste direttive appartengono alla COSAS. Senza autorizzazione scritta della COSAS, la loro traduzione è vietata, come pure la loro riproduzione e diffusione in qualsiasi forma.

Indirizzo per l'ordinazione:
Conferenza svizzera dell'azione sociale
Monbijoustrasse 22, 3000 Berna 14
Fax 031 326 19 10
E-Mail admin@skos.ch
Internet www.cosas.ch

Significato delle direttive

Le direttive della Conferenza svizzera dell'azione sociale (COSAS) sono raccomandazioni destinate alle autorità preposte all'intervento sociale dei cantoni, dei comuni, della Confederazione e delle istituzioni sociali private.

Le direttive presuppongono una collaborazione efficace fra i servizi pubblici e privati che si occupano del sostegno sociale. Le prestazioni del sostegno sociale possono essere fornite da diverse istituzioni e strutture. I principi fondamentali formulati in queste direttive devono tuttavia essere rispettati da tutti gli attori operanti in questo settore.

Nel corso degli anni, le direttive della Conferenza svizzera dell'azione sociale si sono rivelate uno strumento di lavoro sempre più importante nella pratica e nella giurisprudenza.

Le direttive acquistano un carattere vincolante solo con la legislazione cantonale, i regolamenti comunali e la giurisprudenza.

Le direttive sono delle raccomandazioni, ma servono da termine di riferimento come è stato dimostrato dalle decisioni dei tribunali. Esse contribuiscono a garantire una maggiore sicurezza giuridica e l'uguaglianza di trattamento, lasciando in ogni caso margini sufficienti per la ricerca di soluzioni adattate ai casi individuali e ai bisogni.

Le direttive sono applicabili a tutte le persone che beneficiano durevolmente delle prestazioni del sostegno sociale (compresi i rifugiati riconosciuti), che vivono in un'economia domestica e sono in grado di assumersi gli obblighi che ne derivano. Per questo motivo non possono essere applicate alle persone di passaggio, che non hanno una propria economia domestica, a meno che si adattino alle specifiche situazioni individuali.

Le direttive non concernono i richiedenti d'asilo e le persone ammesse in Svizzera provvisoriamente, nonché gli Svizzeri all'estero.

Le norme di carattere finanziario, in linea di principio, vengono adattate all'evoluzione dei prezzi e dei salari.

La COSAS procede regolarmente ogni anno ad un riesame di queste norme e alla loro indicizzazione.

Presenza di posizione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali degli affari sociali (CDOS)

La presente pubblicazione „*Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale*” offre risposte tenendo ampiamente conto della prassi riferita al sostegno sociale in generale e, in particolare, al calcolo del minimo esistenziale sociale.

La CDOS ha approvato le presenti norme il 21 settembre 2015, raccomandando ai Cantoni di adottarle.

Indice

A PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

A.1	Scopo del sostegno sociale	A.1—1
A.2	La dimensione etica del sostegno sociale	A.2—1
A.3	Assicurare l'esistenza e l'integrazione: aiuto materiale e individuale	A.3—1
A.4	Principi del sostegno sociale	A.4—1
A.5	Diritti e doveri dei beneficiari	A.5—1
A.5.1	Diritti	A.5—1
A.5.2	Doveri	A.5—3
A.6	Budget di sostegno e bisogno di sostegno	A.6—1
A.7	Versamento delle prestazioni	A.7—1
A.8	Condizioni, riduzione e soppressione della prestazione	A.8—1
A.8.1	Condizioni	A.8—2
A.8.2	Riduzione della prestazione quale sanzione	A.8—3
A.8.3	Non entrata in materia, rifiuto o soppressione delle prestazioni	A.8—5
A.9	Collaborazione fra il sostegno sociale privato e quello pubblico	A.9—1
A.9.1	Situazione di partenza	A.9—1
A.9.2	Principi	A.9—2
A.9.3	Misure	A.9—3

B COPERTURA DEI BISOGNI PRIMARI

B.1	Definizione e significato	B.1—1
B.2	Forfait per il mantenimento	B.2—1
B.2.1	Aventi diritto e contenuti	B.2—1
B.2.2	Importi raccomandati per il forfait di mantenimento	B.2—4
B.2.3	Persone che vivono in comunità abitative di tipo familiare	B.2—5
B.2.4	Persone che vivono in comunità abitative d'interessi	B.2—5
B.2.5	Persone che soggiornano in istituto	B.2—6
B.4	Giovani adulti	B.4—1
B.5	Spese di base per la salute	B.5—1
B.5.1	Cassa malati, partecipazioni e franchigia	B.5—1
B.5.2	Spese per cure dentarie	B.5—3

C PRESTAZIONI SPECIFICHE E SUPPLEMENTI D'INTEGRAZIONE

C.1	Prestazioni specifiche: pretesa e contenuto	C.1—1
C.1.1	Spese dovute a malattia e handicap	C.1—3
C.1.2	Spese dovute all'esercizio di un'attività lavorativa e spese per attività non remunerate da un salario	C.1—4
C.1.3	Integrazione e cura dei bambini e degli adolescenti	C.1—5
C.1.4	Scuola, corsi, formazioni	C.1—7
C.1.5	Imposte	C.1—8
C.1.6	Soggiorni di vacanze e di riposo	C.1—9
C.1.7	Partenza dal comune	C.1—10
C.1.8	Altre prestazioni specifiche	C.1—11
C.2	Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa	C.2—1

D MISURE CHE FAVORISCONO L'INTEGRAZIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO PROFESSIONALE

D.1	Premessa	D.1—1
D.2	Principi	D.2—1
D.3	Misure che favoriscono la qualità dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale	D.3—1
D.4	Aspetti organizzativi	D.4—1
D.5	Finanziamento	D.5—1

E COMPUTO DEL REDDITO E DELLA SOSTANZA

E.1	Entrate finanziarie	E.1—1
E.1.1	Principi	E.1—1
E.1.2	Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa	E.1—2
E.1.3	Reddito dei minorenni	E.1—4
E.2	Sostanza	E.2—1
E.2.1	Principi e quota esente	E.2—1
E.2.2	Sostanza immobiliare	E.2—4
E.2.3	Assicurazione vita (pilastro 3b)	E.2—5
E.2.4	Versamento anticipato dell'AVS	E.2—6
E.2.5	Quota di libero passaggio (2° pilastro) ed averi della previdenza privata vincolata (pilastro 3a)	E.2—6
E.3	Obbligo di restituzione delle prestazioni	E.3—1
E.3.1	Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto	E.3—2
E.3.2	Rimborso di prestazioni ottenute in modo illegale	E.3—3

F PRETESE NEI CONFRONTI DI TERZI

F.1	Principi	F.1—1
F.2	Anticipo di prestazioni dovute da terzi	F.2—1
F.3	Obbligo d'assistenza fra coniugi e obbligo di mantenimento tra genitori e figli	F.3—1
F.3.1	Principi	F.3—1
F.3.2	Obbligo d'assistenza tra coniugi	F.3—2
F.3.3	Dovere di assistenza da parte dei genitori	F.3—4
F.4	Dovere di mantenimento secondo il diritto di famiglia	F.4—1
F.5	Comunità di abitazione e vita di tipo familiare	F.5—1
F.5.1	Principi	F.5—1
F.5.2	Indennità per la gestione dell'economia domestica	F.5—2
F.5.3	Contributo nell'ambito di un concubinato	F.5—3

G BASI GIURIDICHE

H GUIDA PRATICA

H.1	Cap. A.6: scheda di calcolo del budget	H.1—1
H.2	Cap. B.4.2: commento relativo alle cure dentarie	H.2—1
H.3	Cap. F.3.3: calcolo dei contributi da parte dei genitori	H.3—1
H.4	Cap. F.4: calcolo dei contributi dei parenti	H.4—1
H.5	Consulenza specializzata esterna	H.5—1
H.6	Formazione, formazione continua e perfezionamento professionale	H.6—1
H.7	Sostegno alle persone che esercitano un'attività indipendente	H.7—1
H.7.1	Persone che esercitano un'attività indipendente nel settore agricolo	H.7—3
H.8	Cap. B.4.1: raccomandazioni riguardo all'assicurazione malattia per le persone senza domicilio di assistenza	H.8—1
H.9	Cap. E.3: calcolo del rimborso dovuto in virtù del diritto in materia di aiuto sociale	H.9—1
H.10	Cap. F.5: Calcolo del contributo di convivenza nelle convivenze stabili e dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica in comunità abitative e di vita	H.10—1
H.11	Giovani adulti nel sostegno sociale	H.11—1
H.12	Cap. A.8.1: Condizioni	H.12—1
H.13	Cap. A.8.3: Soppressione delle prestazioni	H.13—1



Indice analitico

A

Abbigliamento	B.2—1
Abbonamento a metà prezzo	B.2—1
Acquisizione di capitale	E.3—2
Adeguamento al rincaro	B.2—2/4
Agricolo	H.7—3/4/5/6/7/8
Alimentazione	B.2—1
Alimenti	E.1—4, F.3—4
Alloggio	B.3—1/2, F.5—1, H.11—3/4
Animali domestici	B.2—1
Anticipo di prestazioni dovute da terzi	F.2—1
Articoli da toilette	B.2—1
Assegni familiari	E.1—4
Assicurazione mediche di base	A.3—1, A.6—1/3, B.1—1, B.5—1/2, C.1—3
Assicurazione immobiliare	C.1—11
Assicurazione responsabilità civile	A.6—2, C.1—11
Assicurazione vita	E.2—5
Assicurazioni complementari (cassa malati)	C.1—3
Attività indipendente	H.7—1/2
Attività lucrativa	A.5—3, A.6—2, C.1—4, E.1—1/2, E.1—4, E.3—2
Automobile	C.1—4, E.2—1
AVS – contributo minimo	B.1—1

B

Beneficiari	A.5—1/2/3/4
Beni immobiliari	E.2—4
Bevande	B.2—1/2
Bicicletta	B.2—1
Bisogni materiali primari	A.3—1/2, A.6—1/2/3, B.1—1
Budget di sostegno	A.6—1/2/3
Buono	A.7—1

C

Calzature	B.2—1
Campi scolastici	C.1—7
Cassa malati	B.5—1/2, F.2—1, H.8—1
Ciclomotore	B.2—1
Cinema	B.2—1
Colonie	C.1—7
Computer	B.2—1
Comunità abitative di tipo familiare	B.2—5, B.3—2, B.4—1, F.5—1/2, H.10—1/2/3, H.11—3
Comunità abitative d'interessi	B.2—5, B.3—2, B.4—2, H.11—3
Comunità terapeutica	B.2—6
Concessione radio/TV	B.2—1
Condizioni	A.8—1/2, H.12—1/2
Condono fiscale	C.1—8
Consulenza in materia di indebitamento	H.5—1
Consumi energetici	B.2—1
Contributi da parte dei genitori	F.3—1/4/5, H.3—1
Contributi dei parenti	F.4—1/2, H.4—1/2
Convivenza	F.5—1/2/3, H.10—1/2/3
Coppie omosessuali	F.5—2
Corsi di sostegno didattico	C.1—7
Costituzione federale	A.1—1, A.3—1
Cura dei bambini e degli adolescenti	C.1—5
Cure del corpo	B.2—1
Cure dentarie	B.5—3, H.2—1
Cure mediche di base	B.5—1/2, H.8—1

D

Dentista	B.5—3, H.2—1
Deposito di garanzia	B.3—1
Dilazione d'imposte	C.1—8
Diritti del beneficiario	A.5—1/2
Diritti finanziari nei confronti di terzi	A.5—4, F.1—1

Diritto a chiarezza e puntualità	A.5—1
Diritto ad un aiuto per sostenere lo sforzo personale	A.5—2
Diritto ad una decisione scritta e motivata	A.5—2
Diritto di essere ascoltato	A.5—2, H.12—1
Diritto di visita	C.1—11
Diritto legale di agire e reagire	A.5—1
Divieto dell'arbitrio	H.12—1
Dovere d'informazione e di segnalazione	A.5—3, E.3—3
Dovere di assistenza da parte dei genitori	F.3—1/4/5, H.3—1
Dovere di mantenimento secondo il diritto di famiglia	F.4—1, H.4—1/2
Doveri del beneficiario	A.5—3/4

E

Economicità	A.4—3
Effetti personali	E.2—1
Elettricità	B.2—1

F

Forfait di mantenimento	B.2—1/2/3/4/5/6, B.4—1/2/3
Forfait per uno standard di vita agiato	H.4—1/2
Formazione	H.6—1/2
Franchigia	B.5—1/2, H.8—1

G

Garanzia ipotecaria	B.3—2, E.2—4
Garanzia materiale del minimo vitale	A.3—1/2, A.6—1/2/3, B.1—1
Gas	B.2—1
Giochi	B.2—1
Giornali	B.2—1
Giovani adulti	B.4—1/2/3, H.11—1/2/3/4/5/6

H

Handicap C.1—3

I

Igiene dentaria B.5—3

Incentivo A.3—1, A.6—3, C.2—1/2, D.2—2, E.1—2/3

Indennità per la gestione dell'economia domestica F.5—2

Individualizzazione A.4—2

Integrazione professionale e sociale A.1—1, A.3—1/2, A.5—4,
C.1—4/5, C.2—1, D.1—1/2, D.2—1/2/3, D.3—1

Ipoteca B.3—1, E.2—4

L

LAMal B.5—1/2, F.2—1, H.8—1

Lavoro di volontariato C.2—1

Legalità H.12—1/2

Lezione di musica C.1—7

Lezioni particolari C.1—7

Libero passaggio LPP E.2—5

Libri B.2—1

Liquidazione del bene immobile E.2—4

M

Malattia B.5—1/2, F.2—1, H.8—1

Minimo vitale A.1—1/2, A.2—2, A.3—1/2, A.6—1/2/3,
B.1—1, B.5—1

Minorenni E.1—4, E.2—2

Mobilio E.2—1

Motivi per la riduzione delle prestazioni	A.8—3
Musica	C.1—7

N

Nettezza urbana	B.2—1
Non entrata in materia	A.8—5/6/7

O

Obblighi dei beneficiari	A.5—3/4
Obbligo d'assistenza tra coniugi	F.3—1/2/3
Obbligo di rimborso delle prestazioni del sostegno sociale	D.2—3, E.2—4, E.3—1/2/3, H.9—1
Oggetti uso domestico (piccoli)	B.2—1
Oneri ipotecari	B.3—1, E.2—4

P

Pagamenti diretti di fatture	A.7—1
Parità dei diritti	H.12—1/2
Parità di trattamento	A.4—2
Parrucchiere	B.2—1
Parte convertibile del patrimonio	H.4—1
Partenza dal comune	C.1—10
Pasti fuori casa	C.1—4
Patrimonio personale del minore	E.1—4
Perfezionamento professionale	H.6—2
Persone residenti in strutture istituzionali	B.2—6
Piano di sostegno individuale	A.6—1
Pilastro 3b	E.2—5
Pilastro 2, 3a	E.2—7
Prestazione e controprestazione	A.4—3

Prestazioni in natura	A.7—1
Prestazioni speciali imposte dalla situazione	C.1—1/2/3/4—11
Pretese nei confronti di terzi	A4—2, F.1—1, F.2—1
Previdenza professionale	E.2—5
Prima formazione	F.3—4, H.6—1, H.11—2
Professionalità	A.4—3
Proporzionalità della condizione	H.12—1/2

Q

Quota associativa	B.2—2
Quota della sostanza lasciata alla libera disposizione	E.2—3
Quota esente (franchigia) sul reddito da attività lucrativa	A6.—2, E.1—1/2/3

R

Reciprocità (controprestazione)	D.2—2
Reddito dei minorenni	E.1—4
Regali	B.2—2
Remunerazione per le attività di economia domestica	F.5—3
Riduzione della prestazione	A.8—1/3/4, D.2—3
Rifiuto della domanda	A.8—5/6/7
Rimborso delle prestazioni	D.2—3, E.2—4, E.3—1/2/3, H.9—1
Riqualifica professionale	H.6—1
Riscaldamento elettrico o a legna	B.3—1

S

Sanzioni	A.8—1/3/4, D.2—3
Scheda di calcolo del budget	H.1—1, H.10—4
Scuola obbligatoria	C.1—7
Seconda formazione	H.6—1

Sforzo personale	A.4—2, A.5—2, D.2—3, H.11—2
Soggiorni di vacanze e di riposo	C.1—9
Soppressione delle prestazioni	A.8—1/5/6/7, H13—1
Sostegno didattico	C.1—7
Spese d'alloggio	B.3—1/2, F.5—1, H.11—3/4
Spese di riscaldamento	B.3—1
Spese di trasporto	B.2—1
Spese dovute a malattia e handicap	C.1—3
Spese dovute a un'attività lavorativa	C.1—4
Spese mediche di base	B.5—1/2, H.8—1
Spese postali	B.2—1
Strumenti musicali	C.1—7, C.1—11
Stampanti	B.2—1
Supplemento di integrazione	C.2—1
Sussidiarietà	A.4—1, A.8—6/7, E.2—1, F.3—2
Svaggi	B.2—1

T

Tabacco	B.2—1
Telecomunicazioni	B.2—1
Telefono	B.2—1
Terzo pilastro (3b/3a)	E.2—5
Trasloco	B.3—1
Trasporti pubblici locali	B.2—1
Tredicesima mensilità	E.1—1

V

Vacanze	C.1—9
Versamento a terzi	F.2—1/2
Versamento delle prestazioni	A.7—1
Versamento di acconti	A.7—1, B.2—4



A Premessa e principi generali

A.1 Scopo del sostegno sociale

Il sostegno sociale assicura l'esistenza alle persone che si trovano in stato d'indigenza, ne favorisce l'indipendenza economica e personale e ne promuove l'integrazione sociale. La garanzia del minimo vitale e il sostegno alla persona sono esplicitamente ancorati nella nuova Costituzione federale, in vigore dal 1° gennaio 2000.

Secondo l'articolo 12 della nuova Costituzione esiste un diritto al sostegno in caso di situazioni di bisogno. Chiunque si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere a se stesso ha il diritto di essere aiutato e assistito e di ottenere i mezzi indispensabili per vivere in modo dignitoso.

La garanzia del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale.

Il minimo esistenziale sociale non tiene conto solo dell'esistenza e della sopravvivenza di chi ha bisogno, bensì anche della sua partecipazione alla vita sociale e professionale. Deve promuovere la responsabilità personale la determinazione all'auto aiuto.

Il sostegno sociale, così com'è regolamentato nelle leggi cantonali in materia di sostegno sociale, persegue dunque obiettivi che oltrepassano il semplice raggiungimento del minimo vitale. Oltre a garantire l'esistenza fisica, il sostegno sociale deve permettere alle persone che ne beneficiano di partecipare ed approfittare della vita economica e sociale, favorendo in tal modo la loro integrazione sociale e professionale. Il sostegno sociale condivide i suoi obiettivi con altre istituzioni di aiuto sociale, siano esse pubbliche o private, con cui collabora attivamente.

A.2 La dimensione etica del sostegno sociale

Ogni sostegno sociale consiste o nell'aiutare un essere umano ad integrarsi, ad affermarsi, ad orientarsi nell'ambiente che lo circonda, oppure nel trasformare, modificare ed influenzare l'ambiente circostante in modo che la persona vi si possa affermare e sviluppare con le proprie forze.

(Alice Salomon, 1926)

Gli importanti sconvolgimenti economici e sociali, nonché la crescente polarità fra pretese ed esigenze nei confronti della sicurezza sociale in un contesto di rarefazione dei fondi pubblici, hanno avuto come conseguenza un cambiamento di paradigma. Dallo Stato previdenziale si passa allo Stato sociale che attiva le risorse e potenzialità delle persone.

Nell'ambito del sostegno sociale, il cambiamento delle condizioni quadro ha trasformato anche la percezione dell'essere umano.

Lo Stato non pone più l'accento sulle deficienze di chi chiede sostegno, bensì sulle sue forze e sulle sue risorse che esso cerca di sostenere e sviluppare.

Nel contempo, la priorità è accordata alla responsabilità individuale e all'obbligo di attenuare la dipendenza dalle prestazioni statali. Acquisisce qui la sua massima valenza il principio «incoraggiare ed esigere», esso riflette una percezione positiva dell'essere umano, che riconosce ad ognuno la capacità di contribuire personalmente e autonomamente alla gestione della propria vita e ad integrarsi nella società.

I servizi del sostegno sociale, dal canto loro, devono impegnarsi ad agire sulle strutture sociali (per esempio nei settori dell'impiego, della formazione, della salute e dell'alloggio), affinché sia possibile creare le condizioni

che impediscono l'apparizione della povertà e che, nel limite del possibile, permettono ad ogni essere umano di vivere una vita autonoma e indipendente.

La giustizia sociale ed il rispetto della dignità umana rappresentano i fondamenti per una concezione moderna dell'aiuto sociale.

La pratica dimostra come la grande maggioranza dei richiedenti un sostegno sociale, nella misura delle loro possibilità, sia disposta a collaborare con i servizi. In questo spirito, il sostegno sociale costituisce una forma di partenariato che esclude trattamenti di favore ed abusi. Le presenti norme racchiudono quindi gli strumenti per evitare abusi nell'ambito del sostegno sociale. Non si tratta, tuttavia, di dare per scontata a priori e come regola, una percezione illecita del sostegno sociale, cosa che ne farebbe una «legislazione dell'abuso».

Il minimo esistenziale sociale, che assicura non solo l'esistenza fisica e la sopravvivenza, conferisce ai beneficiari anche la possibilità di partecipazione alla vita sociale e rimane quindi un valore di riferimento determinante. Si tratta pertanto di evitare l'esclusione, la precarietà, la criminalità, la ghettizzazione e quindi di offrire un contributo importante nella lotta contro la povertà e a favore della pace sociale.

Rispetto alla garanzia d'esistenza, la funzione d'integrazione ricopre un'importanza sempre maggiore. L'obiettivo del reinserimento di persone disoccupate, portatori di handicap e di persone nel bisogno è comune sia all'assicurazione disoccupazione, sia all'assicurazione invalidità, sia al sostegno sociale. Fra queste istituzioni s'impone quindi una stretta ed intensa collaborazione. In altri termini: oggi, più che mai, è d'importanza fondamentale la collaborazione interistituzionale (C II, vedi cap. D.4). Tuttavia, la missione d'integrazione può essere portata a buon termine solo se le competenze chiave sviluppate in ogni istituzione vengono sfruttate ed armonizzate in modo intersettoriale. La collaborazione interistituzionale deve dar luogo a forme adeguate di cooperazione pratica e sfociare, a medio e lungo termine, su un'armonizzazione giuridica e finanziaria.

A.3 Assicurare l'esistenza e l'integrazione: Aiuto materiale e individuale

Il sostegno sociale significa assicurare l'esistenza e l'integrazione: il sostegno sociale va compreso come l'ultima rete di protezione sociale che impedisce alle persone, o a gruppi di persone, di essere esclusi dalla partecipazione attiva alla vita sociale. Esso contribuisce in modo determinante a mantenere le basi del nostro Stato democratico e a garantire la pace sociale.

Ogni persona che non è in grado di assicurare la propria esistenza in modo autonomo, tempestivo o adeguato, ha diritto alla garanzia di poter vivere un'esistenza dignitosa e perciò, in caso di bisogno, al sostegno dello Stato. Questo diritto, il cui senso è garantito dall'art. 12 della Costituzione federale, si riferisce direttamente all'art. 7 della medesima Costituzione (dignità umana).

Nell'ambito del sostegno materiale si distinguono:

- la **garanzia materiale del minimo vitale** considera i costi computabili dell'alloggio, i costi dalle cure mediche di base e il fabbisogno per il mantenimento. Con la garanzia materiale del minimo vitale sono coperti i bisogni essenziali affinché si possa condurre, seppur modestamente, una vita adeguata e partecipare alla vita sociale.
- Le **prestazioni speciali imposte dalla situazione** sono commisurate alla circostanza specifica e aggiunte alla garanzia materiale del minimo vitale.
- **Quota esente (franchigia) sul reddito e supplementi di integrazione**, le quali presuppongono uno sforzo da parte del beneficiario nell'ambito dell'integrazione professionale e sociale e ne gratificano l'impegno in tal senso.

Il minimo esistenziale sociale corrisponde almeno alla garanzia materiale del minimo vitale. Qualora i relativi presupposti siano soddisfatti, sono erogate anche delle prestazioni speciali imposte dalla situazione. Sono inoltre concesse anche franchigie sul reddito e supplementi d'integrazione. (cfr capitolo C.1 e C.2).

Oltre al sostegno materiale (sostegno finanziario e altre prestazioni materiali), il sostegno personale rappresenta una parte indispensabile del sostegno sociale orientato ai risultati.

L'aiuto personale, sotto forma di consulenza, sostegno, motivazione, promozione, strutturazione della vita quotidiana o fornitura di prestazioni e servizi speciali, è il legame fra la garanzia dell'esistenza come mezzo, e l'integrazione professionale e sociale come obiettivo del sostegno sociale.

Oltre alla sua funzione sussidiaria di ultima rete di protezione, il sostegno sociale moderno svolge una funzione complementare in rapporto a quella del mercato del lavoro, sia nell'ambito dell'assicurazione materiale dell'esistenza, sia nell'ambito dell'integrazione sociale. Per impedire l'esclusione economica e sociale dei disoccupati, il sostegno sociale sviluppa offerte specifiche di lavoro e di integrazione. Il sostegno sociale offre quindi una serie di strumenti adeguati a sormontare le situazioni individuali di precarietà, ma anche – e in modo essenziale – quelle strutturali. Tuttavia, il sostegno sociale è sempre più spesso costretto a confrontarsi con diversi limiti. E' quindi compito della politica sociale creare basi differenti e più solide, al fine di evitare, o diminuire, le situazioni di precarietà strutturale.

Per far fronte ai processi di esclusione, il sostegno sociale deve anche preparare offerte che siano complementari a quelle del mercato del lavoro in ristrutturazione. La garanzia materiale del minimo vitale e la consulenza individuale vanno associate a misure che favoriscono l'integrazione sociale e il reinserimento professionale (v. cap. D).

A.4 Principi del sostegno sociale

Il sostegno sociale è basato su principi fondamentali, che vengono solo in parte evocati nella legislazione:

- **Salvaguardia della dignità umana**
- **Sussidiarietà**
- **Individualizzazione**
- **Copertura dei bisogni**
- **Parità di trattamento**
- **Professionalità**
- **Economicità**
- **Prestazione e controprestazione**

- **Salvaguardia della dignità umana**

Questo principio afferma che ogni persona ha il diritto di ricevere dalla collettività la garanzia di un minimo vitale. Inoltre questo principio presuppone che il destinatario dell'aiuto sia considerato quale soggetto attivo, e non oggetto passivo, dell'aiuto pubblico.

- **Sussidiarietà**

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando tutte le altre fonti d'aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale è erogato dall'ente cantonale preposto ed è sussidiario:

- *allo sforzo personale*: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il provento del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili;
- *agli obblighi da parte di terzi*: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d'intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d'assicurazione sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratti, indennizzi, borse di studio, ecc.;
- *alle prestazioni volontarie da parte di terzi*: le prestazioni d'aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse sono prese in considerazione nella determinazione dell'intervento pubblico.

▪ **Individualizzazione**

Il principio d'individualizzazione prevede che le prestazioni di sostegno sociale siano adattate ad ogni caso specifico e corrispondano sia agli obiettivi del sostegno sociale, che a quelli della persona interessata. Ciò, in virtù di un esame sistematico della situazione economica, personale e sociale della persona che richiede il sostegno (cfr sotto: Professionalità).

▪ **Copertura dei bisogni**

Questo principio prevede che il sostegno sociale rimedi ad una situazione di carenza individuale, concreta ed attuale, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata. L'aiuto viene fornito per rimediare ad una situazione presente e futura (nel caso che la necessità perduri), ma non ad una situazione passata.

▪ **Parità di trattamento**

Sul piano materiale, i beneficiari di un sostegno non devono essere favoriti rispetto a coloro i quali vivono in condizioni modeste senza ricorrere al sostegno sociale. Le raccomandazioni delle norme COSAS tengono conto di tale principio.

▪ **Professionalità**

Il sostegno sociale professionale si fonda su una precisa valutazione della situazione personale e sociale del richiedente. Quando le persone richiedono un sostegno sociale per la prima volta, la consulenza professionale individualizzata e l'analisi approfondita del caso assumono un'importanza fondamentale. L'obiettivo principale è assicurare al richiedente la maggiore autonomia possibile, oltre a promuovere la sua integrazione ottimale nell'ambiente professionale e sociale.

Di regola – assieme al richiedente – si cerca di elaborare un piano di sostegno, sulla cui base si propongono misure adeguate alla sua situazione. Come complemento al sostegno materiale è messa a disposizione del postulante anche la consulenza individuale: o tramite l'ufficio del sostegno sociale o tramite altri servizi specializzati, durante tutto il processo di sostegno. Si tratta di offerte di cui è possibile approfittare sia in modo volontario, sia in modo vincolato.

▪ **Economicità**

L'economicità del sostegno sociale va ottimizzata tramite alcune standardizzazioni. Oltre a semplici direttive per il calcolo del budget di sostegno, si tratta anche di considerare le diverse possibilità di consulenza sociale: non tutti coloro che chiedono un sostegno necessitano nella stessa misura di consulenza individuale. In molti casi, è possibile una consulenza in gruppo (p.es. nell'ambito di programmi d'integrazione). A tal fine il sostegno sociale deve quindi avere le necessarie risorse personali, finanziarie, organizzative e strutturali.

▪ **Prestazione e controprestazione**

Sulla base delle leggi cantonali in materia di sostegno sociale, l'attribuzione del minimo esistenziale sociale è legata alla collaborazione di chi ne fa richiesta. Inoltre, le misure e i programmi per l'inserimento professionale e/o sociale (cfr. cap. D) si basano esplicitamente sul principio di prestazione e controprestazione: a chi ha svolto un'attività remunerata o fornito una prestazione volta a favorire l'integrazione professionale e/o sociale è riconosciuta una franchigia sul reddito rispettivamente un supplemento d'integrazione.

A.5 Diritti e doveri dei beneficiari

Le autorità preposte all'intervento sociale dovrebbero esplicitare i diritti ed i doveri generali dei beneficiari in un documento ad hoc.

A.5.1 Diritti

Gli enti di intervento sociale devono rispettare i diritti fondamentali (materiali e procedurali) dei beneficiari.

- ***Diritto legale di agire e reagire***

L'usufruire di una prestazione di sostegno sociale non limita né restringe la possibilità d'azione civile e penale del beneficiario. Esso può continuare a firmare contratti, redigere testamenti o promuovere cause legali. L'aiuto sociale non limita l'esercizio dell'autorità parentale. Gli uffici preposti al sostegno sociale possono agire in nome del beneficiario solo nel caso ne abbiano ricevuto esplicita richiesta, accompagnata da una procura.

- ***Diritto a chiarezza e puntualità***

Gli uffici preposti al sostegno sociale non possono esimersi dal comunicare una decisione o una risposta. Inoltre, non dovrebbero rimandare oltre misura l'esame di una domanda.

- ***Diritto di essere ascoltato e di prendere visione del proprio dossier***

Il beneficiario ha diritto di accedere ai documenti che lo riguardano, essere informato, esprimersi, intervenire nell'analisi della propria situazione ed esaminare le prove e i motivi della decisione. Ha inoltre il diritto di farsi rappresentare nella procedura da una persona in possesso di una sua procura.

- ***Diritto ad una decisione scritta e motivata***

I servizi di sostegno sociale comunicano le loro decisioni per iscritto e indicano le vie di ricorso. L'accettazione solo parziale di una domanda, nonché le decisioni sfavorevoli al richiedente vanno motivate. Tali motivazioni devono essere sufficientemente esaustive da permettere alla persona interessata di valutarne, a ragion veduta, la portata e di fare, se del caso, appello ad un'istanza di ricorso. La comunicazione deve contenere le riflessioni che hanno motivato i servizi di sostegno sociale nella loro decisione. Rimane riservato il diritto cantonale.

- ***Diritto ad un aiuto per sostenere lo sforzo personale***

I servizi di sostegno sociale devono offrire ai beneficiari un sostegno adeguato che permetta loro di uscire da una situazione di bisogno o di migliorare o stabilizzare la loro situazione tramite uno sforzo personale.

A.5.2 Doveri

I beneficiari del sostegno sociale devono adempiere agli obblighi stabiliti dal Servizio Sociale e ancorati nella legislazione cantonale. Questi si basano in particolare sul concetto fondamentale di prestazione e controprestazione e sul principio della sussidiarietà.

▪ ***Dovere di informazione e di segnalazione***

Le persone che chiedono il sostegno sociale sono tenute a collaborare alla valutazione della loro situazione. Il richiedente deve fornire informazioni veritiere relative al proprio reddito, al proprio patrimonio e alla propria situazione familiare. Deve permettere esplicitamente l'accesso ai documenti richiesti utili a stabilire il bisogno di sostegno e quindi a calcolare il budget (contratti d'affitto, giustificativi relativi alle entrate economiche, decisioni giudiziarie, ecc.). Esso deve confermare tali informazioni per iscritto e sarà informato sulle conseguenze che potrebbero scaturire da informazioni inesatte. Ogni cambiamento della situazione finanziaria o personale va segnalato immediatamente e spontaneamente.

▪ ***Riduzione del bisogno di sostegno (contributo personale adeguato)***

Nella misura delle loro possibilità, i beneficiari del sostegno sociale devono contribuire ad attenuare e a superare la loro situazione di indigenza. I mezzi possibili sono, in particolare:

- La ricerca e l'avvio o la ripresa di un'attività lucrativa adeguata
E' considerata attività lucrativa adeguata il lavoro che corrisponde all'età, allo stato di salute e alle condizioni personali della persona indigente. E' considerata attività lucrativa anche la partecipazione a programmi occupazionali nel mercato del lavoro secondario riconosciuti dagli organi del sostegno sociale, che genera un reddito atto a coprire, almeno parzialmente, il fabbisogno di sostentamento. Per quanto riguarda la ricerca di un impiego, si può richiedere che

non si limiti alla professione iniziale, ma che sia estesa anche ad altre attività.

- Il contributo personale al proprio inserimento professionale e all'integrazione sociale

I beneficiari del sostegno sociale possono essere obbligati a partecipare alle misure ritenute utili e ragionevoli destinate all'inserimento professionale e/o all'integrazione sociale.

- La pretesa di diritti finanziari nei confronti di terzi

In virtù del principio di sussidiarietà, i beneficiari del sostegno hanno il dovere di far valere un diritto legale a redditi (di sostituzione), per esempio, crediti salariali, alimenti, prestazioni assicurative, ecc., e di cedere eventuali prestazioni assicurative ricevute sotto forma di pagamenti retroattivi.

- ***Obbligo di rimborsare le prestazioni del sostegno sociale***

→ capitolo E.3

A.6 Budget di sostegno e bisogno di sostegno

Il budget di sostegno individuale comprende in ogni caso la copertura dei bisogni materiali di base (capitolo B) e, in molti casi, prestazioni complementari adeguate alla situazione specifica (capitolo C.1), supplementi d'integrazione (capitolo C.2) e/o franchigie sul reddito (capitolo E.1.2).

Le seguenti voci sono contemplate nel concetto di «bisogni primari»:

- ***Spese per l'alloggio (incluse tutte le spese accessorie).***
- ***Spese di base per la salute (incluse la franchigia, le partecipazioni ai costi e le spese dentarie).***
- ***Forfait di mantenimento.***

Con la garanzia materiale del minimo vitale sono soddisfatti i bisogni fondamentali per condurre una vita dignitosa.


Le prestazioni specifiche (capitolo C.1), i supplementi d'integrazione (capitolo C.2), nonché le franchigie sul reddito (capitolo E.1.2) contribuiscono – oltre alla garanzia del minimo vitale – a promuovere e a mantenere l'integrazione economica e sociale.

Per sapere se una persona ha diritto alle prestazioni, è indispensabile procedere a un'analisi dettagliata delle entrate e delle uscite mensili. Due nuclei familiari di uguale grandezza, pur avendo anche spese di alloggio e sanitarie identiche, possono avere bisogni più o meno differenti in funzione delle rispettive situazioni.

Di regola, un nucleo familiare ha diritto alle prestazioni quando le sue entrate mensili nette non sono sufficienti a coprire i costi per i bisogni primari secondo il capitolo B delle presenti norme. Per determinare il diritto alle prestazioni, i servizi del sostegno sociale possono accordare una franchigia sul reddito proveniente da un'attività lucrativa, come previsto dal capitolo E.1.2. Per determinare il diritto alle prestazioni, si può considerare anche l'eventuale diritto ad un supplemento di integrazione secondo il capitolo C.2. Sono considerate anche le prestazioni legate alle situazioni specifiche, previste al capitolo C.1, qualora si trattasse di spese comprovate, ricorrenti e con importi prevedibili, assolutamente indispensabili nella situazione concreta (p.es. spese di acquisizione del reddito, assicurazione responsabilità civile, spese per la cura dei figli).

Questo modo di calcolare il fabbisogno del sostegno sociale è applicato a tutte le persone bisognose di un aiuto a lunga scadenza, che vivono in nuclei familiari privati e sono in grado di assumersene i corrispondenti oneri. Rimangono riservati aiuti a corto termine a carattere transitorio (3 mesi al massimo) che lasciano intravedere la reale possibilità di ristabilire un'indipendenza materiale. In questi casi il minimo esistenziale sociale può situarsi al di sopra o al di sotto dell'usuale.

Il grafico sulla prossima pagina contiene tutte le possibili voci per calcolare il fabbisogno del sostegno sociale – dai costi per la garanzia materiale del minimo vitale (alloggio, salute, mantenimento) passando dalle prestazioni imposte dalla situazione arrivando fino alla quota di reddito esente (franchigia sul reddito) e ai supplementi d'integrazione – considerandole globalmente nel contesto per dimensionare le prestazioni d'aiuto in rapporto al minimo esistenziale sociale (cfr capitolo A.3) così come concretamente rapportarle ai capitoli della norma che seguono.



A.7 Versamento delle prestazioni

Le prestazioni di sostegno sociale vengono concesse in base ad una decisione dell'autorità competente.

Le prestazioni di sostegno sociale sono accordate sulla base di una decisione dell'autorità competente, fondata su una procedura legale cantonale. La decisione può presentarsi sotto forma di disposizione-quadro e contenere solo la lista delle spese necessarie e dei redditi. Ciò permette all'ufficio competente di adattare permanentemente il budget alle spese ed alle entrate effettive. Il beneficiario ha il diritto di pretendere dall'autorità una decisione formale, che possa essere impugnata in sede di ricorso nel caso in cui non fosse d'accordo con il calcolo stabilito.

In generale, gli uffici preposti al sostegno sociale versano l'ammontare sul conto del beneficiario o glielo rimettono sotto forma di un assegno.

Nel caso di una gestione finanziaria inadeguata da parte del beneficiario, l'ufficio competente può rateizzare le prestazioni, concedere degli acconti, o pagare direttamente le fatture.

Le prestazioni in natura o sotto forma di buono hanno carattere discriminatorio e non sono ammesse se non in casi eccezionali e giustificati.

A.8 Condizioni, riduzione e soppressione della prestazione

L'aiuto del sostegno sociale è legato alla cooperazione da parte di chi lo richiede. Gli organi del sostegno sociale devono informare ogni beneficiario individualmente e in modo esaustivo sui suoi diritti e doveri (cfr capitolo A.5.1 e A.5.2), come pure sugli effetti giuridici di un eventuale mancato rispetto degli obblighi.

Alcuni doveri dei beneficiari derivano direttamente dalla legislazione, altri sono definiti individualmente, per ogni caso. Ne fa parte, in particolare, l'obbligo di fornire una controprestazione, la cui natura e ampiezza dipendono dalle risorse individuali e dalle circostanze specifiche del beneficiario. Nella misura del possibile, essa sarà negoziata direttamente con il beneficiario. Non tutti i beneficiari del sostegno sociale sono in grado di contribuire attivamente alla riduzione del loro bisogno di aiuto fornendo una controprestazione, per motivi sovente legati a problemi psichici o fisici. In tal caso non va messo in forse l'obiettivo della copertura del minimo vitale. Esigendo il rispetto degli obblighi, vanno tenuti presenti i principi di adeguatezza e di proporzionalità. Oltre alle possibilità individuali del beneficiario stesso, vanno valutate anche le condizioni realmente esistenti per poter fornire una controprestazione.

In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi legali sarà valutata l'opportunità di una riduzione della prestazione (cfr capitolo A.8.2).

La procedura formale da osservare per fissare condizioni e sanzioni è regolamentata dalla legislazione cantonale.

A.8.1 Condizioni

L'erogazione del sostegno materiale può essere subordinata a condizioni. Ciò permette di agire sul comportamento del beneficiario e di chiedergli in modo vincolante di rispettare gli obblighi. Le condizioni hanno bisogno di una base legale. L'obiettivo della condizione deve necessariamente coincidere con l'obiettivo del sostegno sociale. La condizione deve quindi rafforzare l'autonomia economica e personale del beneficiario e/o garantire che gli importi ottenuti dal sostegno sociale siano utilizzati a fini appropriati. Vanno rispettati i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Le condizioni devono essere comunicate al beneficiario in modo chiaro, in conformità alle disposizioni cantonali in una forma scritta semplice o sotto forma di una decisione formale. La persona interessata deve capire in modo chiaro e inequivocabile cosa ci si attende da lei e quali sono le conseguenze di un mancato rispetto delle condizioni. Alla persona interessata dev'essere data la possibilità di esprimersi sui fatti.

Principi procedurali da osservare per le condizioni e per le sanzioni: cfr Guida pratica, capitolo H.12.

A.8.2 Riduzione della prestazione quale sanzione

Nel caso la persona non rispetti le condizioni o violi i suoi obblighi legali, sarà valutata l'opportunità di un'adeguata riduzione delle prestazioni sotto forma di sanzione.

Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso (cfr capitolo H.12). La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

Prima di applicare una riduzione della prestazione nella forma di una sanzione, si deve verificare se:

- *il comportamento avuto giustifichi una riduzione;*
- *se la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che non farvi fronte avrebbe comportato una riduzione;*
- *se la persona interessata ha delle giustificazioni rilevanti da addurre per il suo comportamento.*

Una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla restituzione di prestazioni del sostegno sociale nell'ambito dell'obbligo al rimborso (cfr capitolo E.3). Nel caso si abbia contemporaneamente sia una sanzione sia un obbligo di rimborso, l'ammontare globale non deve superare quello della sanzione.

▪ **Estensione della riduzione**

A titolo di sanzione, tenuto conto del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il mantenimento, possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una fascia che va dal 5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse la quota esente (franchigia) sul reddito così come i supplementi per l'integrazione.

Il principio di proporzionalità richiede un procedimento specifico e puntuale. La riduzione della prestazione per il mantenimento deve avere un rapporto adeguato sia con gli aspetti personali, sia materiali e temporali riguardo al comportamento contestato:

- ***sono da considerare le ripercussioni sulle persone coinvolte facenti parte della medesima unità di riferimento – in particolare nei confronti di bambini e di adolescenti;***
- ***L'entità del danno causato dal comportamento è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ripetuta o grave violazione degli obblighi;***
- ***Considerando l'entità del comportamento contestato, la riduzione è applicata al massimo per 12 mesi. Le riduzioni che superano il 20% sono da limitare a 6 mesi, poi sono da riesaminare.***

A.8.3 Non entrata in materia, rifiuto o soppressione delle prestazioni

Occorre distinguere fra la non entrata in materia su una domanda di sostegno sociale, il rifiuto di una domanda e la soppressione delle prestazioni che riguardano un caso aperto.

- ***Non entrata in materia su una domanda o soppressione della prestazione per mancanza di prove dell'indigenza***

Il diritto al sostegno sociale presuppone uno stato di indigenza. La persona che richiede un sostegno deve fornire informazioni sulla sua situazione e, nella misura in cui ciò sia necessario per la valutazione del diritto alle prestazioni, fornire la documentazione richiesta, sia al momento dell'inoltro della domanda di sostegno, sia durante il periodo in cui ne beneficia.

Se una persona che richiede un sostegno rifiuta di fornire le informazioni e i documenti richiesti necessari per calcolare il bisogno di sostegno, nonostante sia stata invitata a farlo, e informata per iscritto sulle conseguenze di un suo rifiuto, per l'organo del sostegno sociale diventa impossibile verificare l'eventuale diritto alle prestazioni del sostegno sociale. In tal caso, esso sarà costretto a decidere di non entrare in materia. Se questa situazione si presenta in un caso con un incartamento già aperto e con un sostegno già versato, è possibile sopprimere le prestazioni, previo avviso e audizione della persona interessata, giustificando tale misura con l'impossibilità di valutare lo stato di indigenza ed esprimendo seri dubbi sul perdurare di tale stato.

Gli organi del sostegno sociale offriranno il loro aiuto a chi, a causa di problemi personali, non è oggettivamente in grado di assumere in modo autonomo il proprio dovere di cooperazione e, quindi, di fornire i documenti richiesti.

- ***Rifiuto della domanda se mancano i presupposti per il diritto alle prestazioni***

La persona che presenta una domanda di sostegno sociale ha diritto all'esame della sua situazione. Se non esistono le condizioni per la concessione di una prestazione (indigenza non accertata dal calcolo dei bisogni, presenza di un patrimonio), la domanda va rifiutata. Su richiesta della persona interessata, la decisione negativa va comunicata per iscritto.

- ***Revoca delle prestazioni a causa della violazione del principio di sussidiarietà***

La revoca parziale o completa delle prestazioni destinate a coprire il minimo vitale è una misura molto grave. Essa è ammissibile solo in caso di violazione del principio della sussidiarietà e non può essere pronunciata come sanzione (cfr Guida pratica, capitolo H.13).

Una soppressione (parziale) delle prestazioni per violazione del principio di sussidiarietà è ammissibile allorquando la persona beneficiaria rifiuta, esplicitamente e conoscendo le conseguenze che ne risulteranno, di accettare un lavoro che corrisponde alle sue competenze, che le si potrebbe ragionevolmente chiedere di svolgere e che sarebbe concretamente a sua disposizione (cfr capitolo A.5.2). Lo stesso vale per una persona beneficiaria che rifiuta di far valere un diritto a prestazioni calcolabili e ottenibili a titolo di reddito sostitutivo, che le permetterebbe di sopperire parzialmente o completamente alla sua lacuna di reddito. Per la richiesta del reddito di sostituzione non vanno posti troppi ostacoli o difficoltà.

Secondo il principio di sussidiarietà, in presenza di un reddito sostitutivo realizzabile non sussiste nessuna indigenza. Il reddito sostitutivo realizzato è computato quale entrata nel calcolo del fabbisogno e, semmai, sono erogate prestazioni a titolo sussidiario.

Inoltre, una soppressione delle prestazioni è ammissibile se la persona beneficiaria rifiuta di realizzare, entro un limite di tempo ragionevole, un bene immobiliare o altri beni che superano la somma patrimoniale concessa a libera disposizione (p. es. automobili, imbarcazioni, oggetti preziosi da collezione). (cfr capitolo E.2, E.2.2).

A.9 Collaborazione fra il sostegno sociale privato e quello pubblico

A.9.1 Situazione di partenza

Attualmente, la ripartizione dei compiti fra istituzioni sociali pubbliche e istituzioni non statali senza scopo di lucro riveste un carattere complementare. Il volume della spesa privata nel campo operativo del sostegno sociale ammonta a circa un terzo della spesa pubblica. Le istituzioni private mettono a disposizione offerte e servizi sociali indispensabili. Questo ruolo importante va tenuto in debita considerazione.

E' quindi opportuno gestire in comune i rapporti fra istituzioni pubbliche e private, nell'ottica degli obiettivi di inserimento professionale, di integrazione sociale delle persone in cerca di aiuto.

A.9.2 Principi

Lo scopo del coordinamento fra sostegno sociale pubblico e privato è di migliorare le prestazioni sociali a favore delle persone che le richiedono. Tale obiettivo può essere raggiunto tramite:

- **la creazione di una rete sociale coerente ed armonizzata di servizi pubblici e privati;**
- **lo scambio di informazioni, di sapere e di competenze (nel rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati);**
- **la partecipazione delle istituzioni private alla concezione e alla realizzazione della politica sociale;**
- **l'accesso delle persone nel bisogno ai servizi sociali appropriati.**

A.9.3 Misure

- ***Mandati di prestazione***

L'elaborazione di mandati di prestazione con obiettivi vincolanti fra istituzioni avviene sulla base del partenariato.

- ***Base legale***

Il principio di collaborazione fra le istituzioni sociali private e quelle pubbliche sarà integrato nelle leggi cantonali in materia di sostegno sociale.

- ***Relazioni pubbliche***

Per migliorare le conoscenze sull'estensione e sul carattere del sostegno sociale privato si eserciterà un lavoro intenso di pubbliche relazioni.

- ***Misure che rafforzano la fiducia***

Le istituzioni pubbliche e private favoriscono gli scambi professionali e instaurano un flusso di informazioni senza ostacoli.

- ***Coordinamento***

Con la creazione nell'intero paese di centri di coordinamento e di competenza si desidera favorire un approccio interdisciplinare integrato.

B Copertura dei bisogni primari

B.1 Definizione e significato

La copertura dei bisogni primari ingloba tutte le spese correnti necessarie alla conduzione dell'economia domestica. Queste spese corrispondono, in linea di massima, agli importi raccomandati o agli oneri effettivi. Deroghe a questa regola sono possibili solo nell'ambito della legislazione cantonale o delle presenti norme e devono essere il frutto di una decisione motivata da parte dell'autorità competente.

La garanzia della copertura dei bisogni primari non si basa soltanto sul diritto costituzionale di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana, ma fissa contemporaneamente un livello di aiuto standard sul piano svizzero, secondo le legislazioni cantonali in materia di sostegno sociale.

La copertura dei bisogni primari comprende:

- ***il forfait per il mantenimento (che varia secondo il numero di persone dell'economia domestica, cfr scala di equivalenza al capitolo B.2.2);***
- ***le spese dell'alloggio (comprese le spese accessorie);***
- ***le spese di base per la salute.***

A proposito dei bisogni primari e ai costi dell'alloggio, per i giovani adulti valgono delle regole speciali. (cfr capitolo B.4).

Il contributo minimo dell'AVS non è considerato una prestazione di sostegno sociale e non è sottoposto all'obbligo del rimborso. Secondo la legislazione federale (art. 11 LAVS e 3 LAI), l'importo minimo AVS delle persone che vivono in condizioni precarie è in effetti a carico della collettività conformemente al diritto cantonale.

B.2 Forfait per il mantenimento

B.2.1 Aveni diritto e contenuti

Il diritto al forfait è valido per tutte le persone in condizioni disagiate, abitanti nel nostro Paese e che hanno un'economia domestica propria.

IL FORFAIT PER IL MANTENIMENTO INCLUDE LE SPESE RELATIVE ALLE VOCI SEGUENTI:

- ***Alimentazione, bevande e tabacco***
- ***Abbigliamento e calzature***
- ***Consumi energetici (elettricità, gas, ecc.) escluse le spese accessorie***
- ***Pulizia, cura dell'appartamento e dell'abbigliamento, compresa la tassa sulla nettezza urbana***
- ***Acquisto di piccoli oggetti d'uso domestico***
- ***Spese sanitarie, escluse le franchigie e i farmaci non rimborsati dalla cassa malati***
- ***Spese di trasporto, compresi gli abbonamenti a metà prezzo (trasporti pubblici locali, manutenzione della bicicletta e del ciclomotore)***
- ***Telecomunicazioni (telefono, spese postali, ecc.)***
- ***Formazione e tempo libero (p. es. concessione apparecchi radiol/TV, computer, stampanti, sport, giocattoli, giornali, libri, costi di formazione, cinema, cura di animali domestici)***
- ***Cure del corpo (parrucchiere e articoli da toilette)***

- **Attrezzatura personale (materiale di cancelleria, ecc.)**
- **Bevande consumate fuori casa**
- **Altre (quote associative, piccoli regali)**

Non sono compresi: l'affitto, le spese accessorie e le spese mediche di base, nonché le prestazioni specifiche (cfr capitolo C).

La composizione delle voci di spesa e l'ammontare del fabbisogno di base per il forfait di mantenimento fa riferimento a un paniere di beni di consumo e prestazioni ridotto e riferito ai redditi più bassi della popolazione; ovvero ai redditi riferiti al 10% più povero delle economie domestiche svizzere. Ciò consente di far sì che i costi di mantenimento di queste persone siano confrontabili con le spese per l'economia domestica delle persone che non beneficiano di prestazioni di sostegno sociale ma vivono in situazioni economiche modeste.

L'adeguamento al rincaro del forfait per il mantenimento avviene allo stesso momento e con la stessa percentuale dell'adeguamento al rincaro delle prestazioni complementari all'AVS/AI. Gli importi sono arrotondati al franco superiore.

Il forfait di base per il mantenimento corrisponde ai costi del consumo quotidiani nelle economie domestiche a basso reddito e rappresenta quindi il minimo per un'esistenza dignitosa a lungo termine.

L'importo è inferiore sia a quello che serve come base di calcolo per le prestazioni complementari AVS/AI, sia a quello raccomandato dalla Conferenza degli uffici d'esecuzione e fallimenti quale minimo esistenziale che consente di iniziare una procedura esecutiva. Perciò è concesso diminuire tale importo solo in casi motivati, per un periodo limitato e solo per una percentuale stabilita (cfr capitolo A.8.3). Per quanto attiene la situazione di vita dei giovani adulti si rinvia al capitolo B.4.

Il forfait per il mantenimento è determinato in funzione del numero di persone appartenenti alla stessa economia domestica. La differenza nella struttura dei consumi fra adulti e bambini è trascurabile nell'ambito del forfait globale.

Per le economie domestiche di più persone si applicherà la scala d'equivalenza, approvata e sperimentata dalla COSAS (cfr capitolo B.2.2). Partendo dall'economia domestica di una persona sola si moltiplica il suo forfait per il coefficiente d'equivalenza corrispondente all'economia domestica di più persone. La scala d'equivalenza COSAS corrisponde ai risultati della statistica federale sui consumi ed è confrontabile con le scale d'equivalenza adottate a livello internazionale.

B.2.2 Importi raccomandati per il forfait di mantenimento a partire dal 2016*

Composizione dell'economica domestica	Scala d'equivalenza	Forfait di mantenimento p.eco. dom/mese dal 2016	Forfait di mantenimento p. pers./mese dal 2016
1 persona	1.00	986.–	986.–
2 persone	1.53	1'509.–	755.–
3 persone	1.86	1'834.–	611.–
4 persone	2.14	2'110.–	528.–
5 persone	2.42	2'386.–	477.–

Per ogni personnes supplementare **+200.–**

Per gli importi forfettari dei giovani adulti cfr capitolo B.4.

Il forfait di mantenimento permette al beneficiario di gestire in modo autonomo il proprio reddito e di assumersene la responsabilità. Se una persona non dovesse essere in grado di gestirsi in modo autonomo, sarà l'ufficio competente a prendere le misure adeguate (consigli per la gestione del budget, versamenti rateali, pagamento diretto di spese riconosciute).

* L'importo del fabbisogno di base 2016 corrisponde a quello del 2013, il quale a sua volta si basava su quello del 2011 (più un rincaro del 0.84% a contare dal 1.1.2013). L'adeguamento al rincaro di 0.4% applicato dalle PC al 1.1.2015 non è stato considerato.

B.2.3 Persone che vivono in comunità abitative di tipo familiare

Il fabbisogno per il mantenimento è stabilito proporzionalmente in rapporto alla grandezza totale del nucleo abitativo.

Con il termine «comunità abitative di tipo familiare» si intendono coppie o gruppi di persone che adempiono e/o finanziano congiuntamente le attività domestiche (abitare, mangiare, lavare, pulire, ecc.) e quindi convivono senza costituire un'unità abitativa in senso stretto (per esempio: concubini, genitori con un figlio maggiorenne).

Nella gestione comune dell'economia domestica, il fabbisogno della comunità di tipo familiare corrisponde a quello di un'unità di riferimento di analoga grandezza.

B.2.4 Persone che vivono in comunità abitative d'interessi

Il fabbisogno per il mantenimento è determinato indipendentemente dalla grandezza dell'economia domestica. È determinato dal numero di persone che convivono in comunità. Il corrispondente fabbisogno è ridotto del 10%.

Il termine «comunità abitativa d'interessi» definisce un gruppo di persone che abitano sotto lo stesso tetto con lo scopo di contenere i costi di locazione e delle spese accessorie. La conduzione (abitare, mangiare, lavare, pulire, ecc.) e la gestione finanziaria dell'economia domestica sono svolte per principio separatamente.

La coabitazione, oltre all'affitto, permette di ripartire e diminuire anche alcuni costi riconosciuti nel fabbisogno (per esempio, quelli per lo smaltimento dei rifiuti, i consumi energetici, l'abbonamento alla rete fissa, internet, canone TV, giornali, pulizia).

Il calcolo per giovani adulti che vivono in comunità abitative d'interessi è fatto secondo le indicazioni del capitolo B.4.

B.2.5 Persone che soggiornano in istituto

Ai beneficiari di un sostegno che soggiornano in istituti (cliniche, foyers, ecc.), in comunità terapeutiche o in pensioni, invece del forfait di mantenimento sarà accordato un importo per la copertura delle spese non previste nella retta. L'entità del forfait è commisurata alla mobilità fisica e psichica della persona. In tal caso la situazione dei giovani e di giovani adulti è da tenere in debita considerazione.

L'importo del forfait può variare da 255 a 510 CHF mensili, fatti salvi altri regolamenti cantonali in vigore.

B.3 Spese d'alloggio

L'affitto (o gli oneri ipotecari per le persone proprietarie del proprio alloggio) è computato tenendo conto dei valori medi del mercato immobiliare locale. Analogamente, anche le spese accessorie contrattuali sono da considerare nel calcolo della prestazione (nel caso il beneficiario sia il proprietario della locazione, sono da aggiungere anche le tasse usuali e le manutenzioni all'immobile assolutamente indispensabili).

Se le spese per il riscaldamento e per l'acqua calda (riscaldamento elettrico o a legna, boiler elettrico, ecc.) non sono incluse nelle spese accessorie, è rimborsato il costo del loro consumo effettivo.

Un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato fintanto non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia ragionevolmente più economica. Gli uffici d'assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente i beneficiari nella ricerca di un alloggio più conveniente. Nel caso di disdetta sono da rispettare le usuali condizioni contrattuali.

Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l'affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. La decisione dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l'età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e il loro grado d'integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia domestica propria si chiede il trasloco in un'altra forma abitativa più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.

Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest'importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell'ambito delle spese per l'alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma anticipata sia rimborsata.

Quando un assistito cambia comune di domicilio, l'ente di sostegno sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l'affitto previsto sarà accettato. Per le spese procurate da un trasloco, fanno stato le indicazioni del capitolo C.1.7.

Per persone che vivono in comunità di tipo familiare, ma non tutte a beneficio del sostegno sociale (cfr capitolo B.2.3), la quota mensile della pigione è suddivisa per il numero di persone che compongono l'economia domestica. Quest'importo è aggiunto al fabbisogno.

Per persone che vivono in comunità abitative e d'interessi bisogna considerare che le loro esigenze di spazio abitativo sono maggiori rispetto a quelle di coloro che vivono in una comunità di tipo familiare della medesima dimensione. Per le specifiche condizioni di alloggio e di vita dei giovani adulti si rimanda al capitolo H.1.1.

Persone che beneficiano del sostegno sociale da lungo tempo non possono rivendicare di poter continuare ad abitare nell'alloggio finora occupato, anche se è di loro proprietà. Tuttavia, se gli oneri ipotecari sono accettabili, è sempre opportuno appurare se le spese supplementari gravanti sulla collettività a seguito della permanenza nell'abitazione attuale, non possano essere coperte tramite la garanzia di un'ipoteca (cfr capitolo E.2.2).

Se un beneficiario si rifiutasse di cercare una nuova abitazione, o di traslocare in un alloggio più conveniente, allora potrebbe essergli riconosciuto solo l'importo corrispondente alle spese che sarebbero generate dall'abitazione più economica. Questa misura può far sì che il beneficiario non sia più in grado di sostenere i costi del suo attuale contratto, causandogli lo sfratto. In questo caso, però, l'ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio temporaneo d'emergenza.

Di fronte alla diversità regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei limiti massimi per le spese dell'alloggio a livello comunale o regionale, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.

B.4 Giovani adulti

Nell'ambito del sostegno sociale con il termine „giovani adulti“ s'intendono tutte le persone tra il 18.mo e il 25.mo anno d'età (entrambi compiuti).

La specifica situazione di vita dei giovani adulti nel periodo tra scuola, formazione professionale ed entrata nel mondo del lavoro (cfr Guida pratica; H.11) confrontata con quella di persone in analoga situazione, ma non beneficiari di aiuto sociale, impongono una sostanziale differenza nell'applicazione delle attuali norme di sostegno.

Le misure di formazione e d'integrazione sono elementi centrali per questo gruppo sociale. I giovani adulti che beneficiano di prestazioni sociali non devono però, per questo motivo, essere avvantaggiati rispetto ai giovani nelle medesime condizioni ma con redditi modesti e che non beneficiano di prestazioni.

Dai giovani adulti che non hanno terminato la loro prima formazione, ci si attende che abitino ancora presso i loro genitori sempre che non sussistano conflitti insormontabili. Qualora si giustifichi una residenza separata dall'economia domestica dei genitori, i giovani adulti devono allora cercare un alloggio conveniente in una comunità abitativa d'interessi. La conduzione di un'economia domestica propria è finanziata solo in casi particolari.

▪ ***Giovani adulti in comunità abitative o di vita***

Giovani adulti, che vivono con i genitori o in comunità di tipo familiare sono assistiti applicando il principio delle comunità abitative o della convivenza. (cfr capitolo F.5).

Per far fronte al proprio fabbisogno di mantenimento ricevono la quota parte del fabbisogno di base loro spettante. (Importo globale previsto per il mantenimento suddiviso per il numero delle persone che vivono nell'economia domestica = quota parte). La quota parte dell'affitto dei giovani adulti che vivono presso i genitori è loro conteggiata solo nel caso che ai genitori, a causa di circostanze particolari (quali per esempio rapporti personali, situazioni finanziarie) non siano ragionevolmente imputabili i costi globali dell'alloggio.

▪ ***Giovani adulti in comunità abitative di interessi***

Giovani adulti che vivono in una comunità abitativa senza un'economia domestica in comune, sono assistiti secondo i principi delle economie domestiche di due persone – convertiti però su una persona.

Sono considerati i giovani adulti che né conducono una propria economia domestica né vivono presso i genitori o sono collocati presso una struttura fissa con pensione completa; bensì vivono in una comunità abitativa senza però formare un'economia domestica (si tratta di una comunità abitativa d'interessi com'è il caso per comunità di studenti). Per far fronte al proprio fabbisogno di mantenimento ricevono la quota parte calcolata per un'economia domestica di due persone. Per i costi d'alloggio si deve considerare che le comunità abitative d'interessi hanno delle esigenze di spazio maggiori rispetto a comunità di tipo familiare della medesima dimensione.

▪ ***Giovani adulti con economia domestica propria***

Se per motivi impellenti è riconosciuta la conduzione di una propria economia domestica, l'aiuto è erogato sostanzialmente secondo i capitoli B.2 e B.3.

Il fabbisogno per il mantenimento è ridotto del 20% nei casi in cui il o i giovani adulti:

- non partecipano alle formazioni o misure orientate all'integrazione verso il mercato del lavoro;
- non svolge alcuna attività lucrativa adeguata;
- non si occupa della cura di un proprio figlio.

Nel caso non vi siano le premesse per un'economia domestica propria, dopo un adeguato periodo transitorio per la ricerca di un alloggio più conveniente, il calcolo del sostegno avviene come per i giovani adulti in comunità abitativa d'interessi.

B.5 Spese di base per la salute

B.5.1 Cassa malati, partecipazioni e franchigia

Le cure sanitarie nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria di base LAMal sono parte integrante della garanzia materiale del minimo vitale e devono essere quindi garantite in ogni caso.

Se, in casi eccezionali, non dovesse esistere una copertura assicurativa, le spese per la salute vanno a carico dal sostegno sociale. Ciò vale anche per le partecipazioni e le franchigie.

Nonostante il carattere obbligatorio di una tale assicurazione, succede che alcune persone residenti in Svizzera non siano assicurate contro la malattia. Ciò può essere il caso, per esempio, per le persone senza domicilio fisso. Sarebbe quindi il sostegno sociale a doversi occupare della loro copertura assicurativa. La guida pratica contiene raccomandazioni concrete in merito (v. capitolo H.8).

La cassa malati obbligatoria garantisce le prestazioni in caso di malattia, di infortunio (se non esiste un'altra assicurazione contro gli infortuni) e di parto. Famiglie e singoli a basso reddito hanno diritto a una riduzione dei premi, tramite sussidi cantonali specifici. L'ammontare della riduzione varia da un cantone all'altro.

I premi di cassa malati obbligatoria (assicurazione di base) non sono prestazioni di sostegno sociale. Non possono quindi essere soggetti al rimborso (p. es. dai cantoni d'origine secondo l'art. 3, par. 2, let. b LAS). Restano riservate le disposizioni cantonali d'applicazione della LAMal.

I premi della cassa malati obbligatoria a carico del beneficiario dovranno essere considerati nel budget del sostegno sociale unitamente alle partecipazioni e alla franchigia.

In situazioni eccezionali, opportunamente motivate, o per periodi limitati di tempo, le quote per le assicurazioni complementari possono essere assunte dall'ufficio del sostegno sociale. Questa parte dei premi assicurativi è da considerare come una prestazione sociale specifica (cfr capitolo C.I)

B.5.2 Spese per cure dentarie

Salvo in casi urgenti, il beneficiario deve chiedere un preventivo prima di iniziare il trattamento (v. capitolo H.2). Il preventivo dovrebbe anche contenere indicazioni sullo scopo del trattamento.

I costi da prendere a carico sono basati sul punteggio dell'INSAI o della tariffa sociale dei singoli cantoni. I costi del controllo annuale e dell'igiene dentaria dovrebbero essere assunti in ogni caso dagli uffici di sostegno sociale.

Se il trattamento esige costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono limitare la libera scelta del dentista e richiedere il preavviso di un dentista fiduciario.

C Prestazioni specifiche e supplementi d'integrazione

C.1 Prestazioni specifiche: pretesa e contenuto

Le prestazioni specifiche sono concesse in virtù di un particolare problema di salute e/o legato alla situazione finanziaria e familiare del beneficiario.

Le spese relative ai bisogni particolari sono conteggiate nel budget delle prestazioni assistenziali individuali, nella misura in cui la relazione costi-benefici possa essere considerata ragionevole. Si dovrà valutare che la prestazione specifica erogata contribuisca a preservare o a favorire l'autonomia e l'integrazione sociale del beneficiario o a prevenire situazioni più gravi. Un simile aiuto può, a seconda delle circostanze, avere effetti a lunga scadenza, come nel caso dei costi legati ad un'attività lavorativa. Può contribuire, inoltre, a stabilizzare una situazione a breve termine, come ad esempio in presenza di una crisi familiare.

Per calcolare gli importi delle prestazioni specifiche, andranno presi in considerazione gli aspetti seguenti:

▪ **Prestazioni obbligatorie**

Alcune spese sono indispensabili e direttamente legate a circostanze particolari. Tali spese vanno prese a carico.

Sono indispensabili le prestazioni seguenti:

- **alcune spese dovute a malattia o handicap secondo il capitolo C.1.1**

- *le spese d’acquisizione del reddito e quelle per prestazioni non retribuite secondo il capitolo C.1.2*
 - *alcune spese legate all’integrazione e alla cura di bambini e adolescenti secondo il capitolo C.1.3*
 - *le spese provocate dalla partenza dal Comune di residenza secondo il capitolo C.1.7*
 - *l’assicurazione per l’economia domestica e per la responsabilità civile secondo il capitolo C.1.8*
 - *le spese legate all’ottenimento del permesso di soggiorno secondo il capitolo C.1.8*
 - *mobilia: arredamento di base semplice secondo il capitolo C.1.8*
 - *spese legate all’esercizio del diritto di visita secondo il capitolo C.1.8*
- ***Prestazioni lasciate al giudizio degli organi del sostegno sociale***

Per assecondare il processo di sostegno sociale possono essere necessarie prestazioni supplementari. Queste devono essere giustificate, la relazione fra il loro costo e il reale beneficio dev’essere ragionevole e paragonabile alle spese effettuate dalle economie domestiche che non beneficiano del sostegno sociale.

Non va dimenticato che già il forfait per il mantenimento (vedi capitolo B.2.1) contiene prestazioni non necessariamente indispensabili in tutte le situazioni. Queste non devono essere ulteriormente indennizzate.

▪ ***Prestazioni una tantum***

Per evitare la minaccia di cadere in povertà, è possibile concedere prestazioni mirate una tantum alle famiglie e alle persone sole il cui reddito supera solo di poco il limite del diritto al sostegno sociale. A tale scopo è possibile attingere anche a fondi gestiti dai Comuni.

C.1.1 Spese dovute a malattia e handicap

Le spese dovute a malattia o handicap comprendono i costi delle prestazioni che non sono previste nelle cure mediche di base (vedi capitolo B.4), ma che sono ragionevoli e portatrici di un beneficio nel caso individuale concreto.

Le seguenti spese supplementari possono essere prese a carico se sono in relazione con:

- ***le cure e l'assistenza a domicilio o presso centri diurni***
- ***il trasporto al più vicino centro di cure***
- ***i mezzi ausiliari***

I premi per un'assicurazione che va oltre le cure mediche di base devono essere presi a carico se le prestazioni assicurative attese o già fornite sono più onerose dei premi. Possono essere prese in considerazione, in particolare, le assicurazioni per indennità giornaliere e le assicurazioni per le cure dentarie dei bambini.

I premi di altre assicurazioni o spese di cura, per esempio nell'ambito della medicina complementare o alternativa, possono essere prese a carico in casi giustificati.

C.1.2 Spese dovute all'esercizio di un'attività lavorativa e spese per attività non remunerate da un salario

L'attività lucrativa – a tempo pieno o parziale – nonché le prestazioni non remunerate da un salario generano sovente spese supplementari che vanno calcolate in modo preciso e prese a carico nella loro integralità.

L'attività lavorativa dei beneficiari di un sostegno sociale non contribuisce soltanto alla loro integrazione economica, ma pure a quella sociale. Inoltre, alleggerisce i contributi del sostegno sociale.

Possono generare costi anche attività non remunerate da un salario: volontariato, attività di vicinato, cura dei parenti, partecipazione a programmi di integrazione o di riqualifica, ricerca di un impiego, e così via.

I costi supplementari effettivi generati da attività riconosciute e promosse dal sostegno sociale vanno considerati in modo integrale al momento dell'allestimento del budget. Per le spese supplementari di pasti consumati fuori casa è previsto un indennizzo fra fr. 8.– e fr. 10.– per pasto.

Tali spese non devono essere compensate con i supplementi d'integrazione (vedi capitolo C.2) o con le franchigie sul reddito da attività lucrativa (vedi capitolo E.1.2).

Nel calcolo di queste spese occorre considerare che alcune (p.es. gli spostamenti con i mezzi pubblici all'interno della rete locale, o i pasti e le bevande) sono già comprese nel forfait per il mantenimento (vedi capitolo B.2.1). Andrà quindi tenuto conto soltanto della maggior spesa. Le spese legate all'uso di un veicolo privato vanno prese in considerazione solo se la destinazione non può essere raggiunta ragionevolmente con i mezzi pubblici.

Non sono considerate spese dovute all'esercizio di un'attività lavorativa le spese per la cura dei bambini delle persone che esercitano un'attività lucrativa. Tali spese sono considerate separatamente (vedi capitolo C.1.3).

C.1.3 Integrazione e cura dei bambini e degli adolescenti

L'integrazione e la cura dei bambini e degli adolescenti merita un'attenzione particolare. Potrebbero necessitare spese supplementari a carico del sostegno sociale.

Per la cura dei bambini durante gli orari di lavoro, le famiglie monoparentali o le coppie con attività lucrativa devono sovente ricorrere ad aiuti extra-familiari, a ore o a giornata. Le spese per questi servizi vanno calcolate secondo le tariffe usuali della regione. Lo stesso vale per le spese di cura dei bambini fuori dalla famiglia, quando i genitori stanno cercando attivamente un posto di lavoro o partecipano a misure di integrazione.

L'inserimento professionale deve essere oggetto di discussione il più presto possibile anche nelle famiglie monoparentali. Le misure concrete sono da prevedere al più tardi quando il più giovane dei bambini avrà tre anni compiuti. In collaborazione con il beneficiario del sostegno – e sempre tenendo in considerazione il bene del bambino – è da valutare la compatibilità fra attività professionale e obblighi familiari. Va pianificato e sostenuto anche il rientro (o l'entrata) nel mondo del lavoro. La qualità della cura dei bambini deve in ogni caso essere salvaguardata.

Esistono anche altre situazioni in cui il bene del bambino può richiedere una cura extra-familiare e giustificare così l'assunzione dei suoi costi.

Inoltre, può essere utile e benefica la partecipazione a un gruppo di gioco al fine dell'integrazione sociale o dell'apprendimento della lingua. Queste spese vanno considerate nel calcolo.

La partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita sociale va incoraggiata. In tal senso è possibile concedere per ogni bambino un contributo supplementare annuo per le attività del tempo libero.

C.1.4 Scuola, corsi, formazioni

Le spese inerenti alla scuola, ai corsi e a formazioni diverse devono essere assunte dagli uffici del sostegno sociale, a meno che siano incluse nel forfait per il mantenimento (cfr. capitolo B.2.1) o che possano essere coperte tramite borse di studio.

Le spese ordinarie legate alla scuola obbligatoria sono normalmente già comprese nel forfait per il mantenimento. Tuttavia, per il bene del bambino, si possono aggiungere alcune spese quali le colonie, campi scolastici, eventuali lezioni di musica, noleggio di strumenti, corsi di sostegno didattico e lezioni particolari.

In generale, nel forfait per il mantenimento sono incluse le usuali spese di trasporto dal luogo di domicilio del richiedente. Le spese di trasporto che superano questo importo, l'abbigliamento speciale o i pasti consumati fuori casa vanno calcolati separatamente.

C.1.5 Imposte

In linea di principio, né le imposte correnti, né quelle arretrate vengono pagate tramite le prestazioni assistenziali.

Per i beneficiari di lunga durata verrà richiesto un condono fiscale. Per chi invece si rivolge al sostegno sociale per un periodo limitato, sarebbe utile concordare con l'ufficio di tassazione una dilazione o/e, se possibile, un condono parziale.

Poiché in materia di condono fiscale non esiste una legislazione federale e sussistono pratiche molto differenti tra loro, gli organi del sostegno sociale devono confrontarsi con metodi e risultati discordanti. Tuttavia è auspicabile, nell'interesse della comunità e delle persone disagiate, cercare di riequilibrare la situazione sociale ed economica del beneficiario.

Potrebbe venirsi a creare una situazione speciale a causa delle quote di reddito da lavoro non computate (cfr. capitolo E.1.2): a partire da un determinato reddito si devono pagare delle imposte che, di regola, possono però essere pagate tramite l'importo non computato.

C.1.6 Soggiorni di vacanze e di riposo

Per i beneficiari di lunga durata, che esercitano un'attività lavorativa o altra attività adeguata alle loro possibilità, si possono prevedere delle prestazioni per soggiorni di vacanza e/o di riposo. Sarebbe però più utile aiutare l'interessato a rivolgersi a enti e fondazioni private che offrono questo genere di prestazioni.

L'educazione attiva dei propri figli o il prendersi cura di un membro della famiglia vale, in questo contesto, quanto un'attività lavorativa a tempo pieno. Pertanto, anche una famiglia monoparentale, o un beneficiario che svolga attività di volontariato, ha diritto a vacanze e riposo.

Una vacanza può essere benefica soprattutto laddove le ansie mettono a dura prova i legami affettivi di una famiglia disagiata.

C.1.7 Partenza dal comune

Quando un assistito lascia il comune (o il cantone), l'organo di sostegno sociale competente fino a quel momento è tenuto a coprire le seguenti spese:

- ***forfait per il mantenimento come applicato fino a quel momento, per un mese dalla partenza;***
- ***trasloco;***
- ***primo affitto mensile fino al limite delle spese riconosciute al nuovo domicilio;***
- ***articoli indispensabili e necessari immediatamente per l'installazione nel nuovo alloggio;***
- ***eccezionalmente, la presa a carico del deposito di garanzia per l'affitto, pagabile prima del trasloco (v. capitolo B.3).***

Si tratta quindi di lasciare il tempo necessario alla persona per far esaminare le sue richieste di aiuto sociale nel nuovo domicilio e di permettere al servizio di sostegno sociale di stabilire con esattezza l'entità dell'aiuto da erogare.

C.1.8 Altre prestazioni specifiche

Vanno presi a carico premi adeguati per l'assicurazione della mobilia e della responsabilità civile, nonché la franchigia minima per i danni riconosciuti dall'assicurazione. Le tasse per il permesso di soggiorno vanno pure prese a carico quando l'esenzione non è possibile. I servizi del sostegno sociale possono anche prendere a carico i costi per spese specifiche, ad esempio per mobili o strumenti musicali.

Ulteriori prestazioni materiali possono rivelarsi necessarie per ragioni sociali, psicologiche o pedagogiche. Esse vanno giustificate individualmente per ogni caso e la loro utilità deve basarsi su un rapporto costi-benefici ragionevole.

Vanno indennizzate anche le spese per gli spostamenti e altre spese supplementari (pasti, affitti) legate all'esercizio del diritto di visita. Inoltre, è possibile prendere a carico spese necessarie per curare relazioni familiari importanti.

La presa a carico di altre prestazioni specifiche deve sempre essere giustificata dalle situazioni particolari in cui si trovano le persone e dagli obiettivi del processo di sostegno sociale.

C.2 Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa

Con il supplemento d'integrazione, alle persone senza attività lucrativa è riconosciuta una prestazione a favore della loro integrazione sociale e/o professionale.

Il supplemento d'integrazione – a dipendenza delle prestazioni fornite e della loro rilevanza – si situa normalmente fra i 100 e i 300 CHF al mese per persona.

Sono ricompensate quelle prestazioni che aumentano e/o mantengono le possibilità di una reale integrazione. Esse devono essere verificabili e presupporre un impegno individuale in tal senso.

Il supplemento d'integrazione è una prestazione orientata alla persona di cui possono beneficiare più persone della medesima economia domestica.

Le competenti autorità del sostegno sociale possono stabilire un limite per il cumulo dei supplementi d'integrazione e per la quota di reddito esente (franchigia sul reddito).

D **Misure che favoriscono l'integrazione sociale e l'inserimento professionale**

D.1 **Premessa**

Il contesto socio-economico ha subito profonde modifiche. Per un gruppo sempre più numeroso di persone in età attiva, in modo particolare per quelle che non hanno più diritto alle indennità LADI, esistono ben poche opportunità di reinserimento rapido e durevole nel mondo del lavoro. Sono quindi necessarie delle misure adeguate, atte a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento professionale.

Il principio fondamentale che regola la nostra società presuppone la disponibilità dell'individuo a fornire una prestazione, remunerata o meno, alla collettività. Il lavoro e il sentimento di utilità che deriva dal riconoscimento sociale delle proprie prestazioni, rappresentano oggi le premesse indispensabili all'integrazione sociale. Se questi elementi vengono a mancare sorgono problemi di natura economica, sociale, personale e di salute. Il lavoro sociale tradizionale (con aiuti finanziari e personali individuali) mostra i suoi limiti in presenza di problemi di natura strutturale, come ad esempio la disoccupazione di lungo termine e la mancanza o la carenza di qualifiche professionali adeguate, che sono all'origine della necessità di prestazioni del sostegno sociale.

La garanzia del minimo d'esistenza nello spirito del sostegno sociale implica anche la partecipazione e l'integrazione dell'individuo alla vita sociale, culturale e politica. Un sostegno sociale moderno non può limitarsi essenzialmente agli aspetti finanziari, ma deve orientare il suo intervento in una prospettiva di integrazione.

Di fronte al numero sempre crescente di individui minacciati dal pericolo di esclusione sociale, un sostegno sociale moderno non può limitarsi esclusivamente a coprire i bisogni materiali primari. La collettività ha tutto l'interesse a promuovere l'integrazione sociale e l'inserimento professionale dei beneficiari: non solo per prevenire i rischi di fratture sociali, ma anche per evitare o perlomeno limitare l'aumento dei costi sociali (criminalità, malattie psichiche, dipendenza finanziaria cronica, ecc.) (v. capitolo A.3).

D.2 Principi

Ogni persona bisognosa di sostegno – indipendentemente dal fatto che partecipi o meno alle misure d'integrazione – ha il diritto alla garanzia del minimo esistenziale (cfr. capitolo A). I servizi del sostegno sociale promuovono l'integrazione sociale e professionale delle persone che chiedono un sostegno, tramite incentivi finanziari legati ad una consulenza personalizzata. Il sostegno sociale da solo non può però risolvere tale compito. Lo può fare soltanto in collaborazione con le forze economiche e politiche a livello locale, regionale e cantonale.

▪ *Compiti degli organi del sostegno sociale*

I servizi del sostegno sociale devono provvedere affinché siano messe in pratica le misure più appropriate, adatte alle condizioni locali e cantonali, che rendano possibile e promuovano l'integrazione sociale e l'inserimento professionale di chi chiede un sostegno.

E' idonea una misura che sia commisurata all'età, allo stato di salute, alla situazione personale e alle capacità del richiedente e che permetta o promuova la sua integrazione sociale e professionale, impedendo in tal modo la sua esclusione sociale.

Per trattare in modo equo le diverse situazioni di vita delle persone, occorre offrire una vasta gamma di misure. L'inserimento professionale inizia da competenze sociali come l'affidabilità, la puntualità, l'impegno, la disponibilità ad imparare, le capacità relazionali, ecc.

Per una parte non indifferente delle persone che chiedono un sostegno sociale, le misure puramente professionali sono, per motivi di salute o personali, impossibili o perlomeno inadeguate: per loro vanno messe a disposizione misure d'integrazione che offrano la possibilità di strutturare la vita quotidiana e che rafforzino l'autostima dei richiedenti.

▪ ***Prestazione – controprestazione (principio della reciprocità)***

Le misure d'integrazione si basano sull'idea di prestazione e controprestazione, come processo di reciproca utilità. La persona che chiede un sostegno partecipa ad un progetto o ad un programma che va a suo diretto beneficio. Come incentivo, l'impegno del richiedente va premiato finanziariamente (cfr. capitolo C2). Altri stimoli possono essere, per esempio, l'ottenimento di un alloggio, di un certificato, di possibilità di allacciare nuovi contatti o di partecipare a manifestazioni legate al programma.

▪ ***Le misure d'integrazione sociale come investimento***

Poiché per la società è di vitale interesse che i processi di integrazione e di reinserimento siano coronati di successo, gran parte delle misure d'integrazione sociale sono organizzate e finanziate dalla collettività. A lungo termine, gli investimenti in questo campo sono più che paganti: diminuzione dei costi nell'ambito del sostegno sociale (grazie all'aumento dell'autonomia economica dei beneficiari), garanzia della pace sociale, riduzione delle tensioni inutili e costose (lavoro in nero, criminalità, ghettizzazione, aumento delle malattie psicosomatiche e psichiche e così via).

▪ ***Esame professionale e accompagnamento***

Con le misure d'integrazione sociale si cerca di evitare la minaccia di disintegrazione delle persone e – nel caso ideale – di rovesciarla nel suo contrario. Si tratta di un processo psicosociale complesso. Le misure mirate d'integrazione richiedono quindi sin dall'inizio un esame condotto con professionalità, durante il quale chi richiede un sostegno sia informato e motivato adeguatamente.

▪ ***Carattere vincolante delle misure***

La partecipazione alle misure d'integrazione è precisata in un contratto scritto fra la persona ed i rappresentanti dell'ufficio preposto al sostegno sociale, rispettivamente il responsabile del programma. Tale contratto contiene almeno i seguenti punti:

- scopo, obiettivo e durata della misura;
- diritti e doveri reciproci;
- entità delle prestazioni finanziarie e di altro tipo;
- conseguenze in caso di non rispetto del contratto.

▪ ***Sanzioni***

Se la persona che richiede un sostegno interrompe una misura stipulata per iscritto senza l'accordo dell'altra parte, o se non la inizia nemmeno, o se rifiuta di parteciparvi in misura ragionevole e utile per lei stessa, essa può incorrere in sanzioni conformemente al capitolo A.8.

▪ ***La rinuncia al rimborso***

Si raccomanda ai legislatori cantonali di rinunciare all'obbligo di rimborso delle prestazioni di sostegno sociale basate sul principio della reciprocità e che implicano un obbligo di controprestazione da parte dei beneficiari, come pure di rinunciare a far valere, presso i membri della famiglia, l'obbligo di mantenimento.

▪ ***L'incoraggiamento dello sforzo personale***

Le misure atte a promuovere l'integrazione sociale e l'inserimento professionale si basano, per principio, sulle attitudini delle persone interessate. Devono tener conto delle loro risorse individuali e non delle loro carenze. Per questo motivo è indispensabile che la pianificazione e la realizzazione delle misure d'integrazione e d'inserimento siano assunte da personale specializzato e qualificato. Solo così sarà possibile garantire un'utilizzazione efficace e mirata dei mezzi a disposizione.

D.3 Misure che favoriscono la qualità dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale

La qualità di una misura può essere giudicata dal suo effetto, vale a dire dall'utilità che ne consegue sia per la persona che vi partecipa, sia per la società. Ogni misura e ogni progetto devono essere utili ad entrambi. In tale ambito rivestono un'importanza primaria la crescita dell'autonomia personale e dell'autostima dei partecipanti.

Il ventaglio delle misure destinate a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento professionale è ampio. In linea di principio si possono distinguere 4 tipi di misure:

- misure d'orientamento professionale;
- sostegni per l'integrazione nel mercato del lavoro primario;
- programmi d'inserimento o di occupazione;
- offerte all'interno del mercato del lavoro secondario;
- offerte di tipo sociopedagogico e socioterapeutico.

Tutte queste misure possono contribuire sia all'integrazione sociale, sia all'inserimento professionale e sono applicate singolarmente o attraverso una loro combinazione. La situazione particolare della persona beneficiaria determina le misure specifiche da adottare. Gli obiettivi perseguiti dalle misure devono essere definiti in collaborazione con i beneficiari e devono tener conto in modo realistico delle risorse individuali nonché dell'ambiente circostante (famiglia, situazione del mercato del lavoro). Per questi motivi è indispensabile che l'esame, la valutazione e l'accompagnamento nell'ambito delle misure di inserimento (v. capitolo A.4) e di valutazione (cfr. capitolo D.4) siano effettuati da persone qualificate.

D.4 Aspetti organizzativi

▪ *Collaborazione interistituzionale*

Nel campo dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale sono attive numerose istituzioni: gli uffici regionali di collocamento, l'Al, l'orientamento professionale, gli uffici del sostegno sociale, i responsabili dei programmi, le istituzioni legate alle chiese o altre di interesse generale, le associazioni di volontariato e molte associazioni private. Soltanto una stretta collaborazione fra questi organismi evita sovrapposizioni d'interventi e può essere coronata da successo. L'esperienza dimostra infatti che non sempre è possibile una netta suddivisione organizzativa e di contenuto fra le misure atte a favorire l'integrazione sociale e quelle per l'inserimento professionale, soprattutto se si tratta di disoccupati di lunga durata o di persone definitivamente disoccupate. In tal caso, occorre una visione globale dei problemi. Le offerte sul piano locale o regionale dovranno quindi essere oggetto di un coordinamento che tenga conto dei diversi interessi e delle situazioni delle singole istituzioni e che preveda una chiara definizione delle competenze e della divisione dei compiti.

▪ *Coinvolgimento dell'economia*

Oltre alla collaborazione interistituzionale (CII), va coinvolta anche l'economia, attivando i datori di lavoro locali e regionali. Ciò non aumenta solo la quantità delle offerte, ma facilita anche l'integrazione professionale durevole. I datori di lavoro vanno informati sulle misure d'integrazione offerte dagli uffici regionali di collocamento, dall'Al, dagli uffici del sostegno sociale, ecc., nonché sulle prestazioni da loro erogate sotto forma di indennità giornaliera, supplementi, arredo del posto di lavoro. Inoltre, tramite incentivi materiali, i datori di lavoro possono essere stimolati a mettere a disposizione posti di lavoro per beneficiari del sostegno sociale. Ciò può avvenire tramite la presa a carico per un tempo limitato di una parte del salario (salario misto), la presa a carico della parte degli oneri sociali del datore di lavoro, o ancora tramite altre misure che possono alleggerire il carico del datore di lavoro. Queste facilitazioni mirano a compensare l'eventuale minore produttività lavorativa dei beneficiari del sostegno sociale.

▪ **Zona geografica dei programmi di integrazione**

Alcuni programmi possono essere offerti solo da enti piuttosto grandi o per un numero di persone assai elevato. Le misure d'integrazione non devono fallire a causa di una zona geografica troppo ristretta o di limitazioni dell'accesso o di questioni di competenze. Per i comuni non urbani si raccomanda quindi una collaborazione sul piano regionale, oppure l'adesione ad una federazione più ampia. Programmi d'integrazione efficienti richiedono un'offerta differenziata e risorse di personale sufficienti.

▪ **Controllo dell'efficacia**

L'efficacia delle misure a favore dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale va controllata periodicamente e scientificamente. Nell'analisi di efficacia è quindi sensata un'unificazione a livello cantonale o a livello di grandi regioni.

▪ **Suddivisione dei costi fra Comuni e Cantoni**

I compiti e le offerte di un sostegno sociale moderno superano le possibilità di molti Comuni. La realizzazione del compito d'integrazione non deve tuttavia fallire a causa di una mancata solidarietà fra singoli enti pubblici. I Cantoni ed i Comuni dovrebbero quindi condividere la responsabilità delle misure d'integrazione. Affinché il principio di prestazione e di controprestazione possa essere realizzato nella pratica quotidiana del sostegno sociale, una compensazione orizzontale (intercomunale) e verticale (cantonale-comunale) è una premessa indispensabile.

D.5 Finanziamento

Di regola le misure atte a promuovere l'integrazione sociale e l'inserimento professionale possono essere finanziate in due modi. In ambedue i casi è auspicabile assicurare la trasparenza nel sistema di calcolo dei costi totali:

▪ **Finanziamento legato al soggetto**

Questo tipo di finanziamento prevede che i costi dell'applicazione delle misure d'integrazione o d'inserimento siano a carico dell'autorità preposta all'intervento sociale e figurino sul conto di sostegno individuale.

Il finanziamento legato al soggetto comporta problemi giuridici particolari inerenti all'obbligo di rimborso e all'obbligo di mantenimento da parte dei membri della famiglia, nonché alla rifatturazione (v. capitolo D.2).

▪ **Finanziamento legato all'oggetto**

Questo tipo di finanziamento prevede che il responsabile delle misure riceva delle sovvenzioni stabilite in funzione di un mandato di prestazione. Le misure di prevenzione destinate a rendere superfluo il ricorso al sostegno sociale possono essere finanziate esclusivamente in questo modo. In tali casi si tratta di esaminare anche altre risorse di finanziamento (LAI, LADI, fondi cantonali per disoccupati).

Possono entrare in considerazione anche varianti che combinino i finanziamenti legati al soggetto e all'oggetto.

Le prestazioni destinate all'integrazione sociale o all'inserimento professionale sono fatturabili nell'ambito della LAS, qualora corrispondano agli aiuti descritti all'art. 3 di questa legge. Per adempiere a tale condizione, le prestazioni devono

▪ **sottostare al diritto cantonale in materia di aiuto sociale e rappresentare un aiuto economico;**

- **essere erogate dagli organi di aiuto sociale alle o per le persone bisognose che partecipano alle misure di integrazione/inserimento;**
- **essere calcolate in funzione dei bisogni individuali di ogni caso.**

A tali condizioni, le prestazioni di assistenza possono

- **coprire il mantenimento generale dei beneficiari delle misure di integrazione;**
- **coprire le partecipazioni finanziarie che gli organizzatori della misura di integrazione/inserimento richiedono ai partecipanti (finanziamento legato al soggetto);**
- **comprendere – nell’ambito del finanziamento legato al soggetto – oltre alle spese per le infrastrutture imputate o fatturate individualmente ai partecipanti, anche le indennità versate ai partecipanti dai responsabili della misura di integrazione/inserimento.**

Prestazioni non soggette a rifatturazione secondo la LAS sono:

- **i salari (incluse le prestazioni sociali) determinati da un contratto di lavoro e soggetti quindi ai contributi per le assicurazioni sociali, o quelli indipendenti dai bisogni individuali, salvo nei casi in cui tali retribuzioni siano già coperte dai contributi di partecipazione (finanziamento legato al soggetto);**
- **i contributi pubblici ai costi di infrastruttura (finanziamento legato all’oggetto).**

E Computo del reddito e della sostanza

E.1 Entrate finanziarie

E.1.1 Principi

La totalità del reddito disponibile viene presa in considerazione nel calcolo dell'importo da concedere a titolo di sostegno sociale. Una franchigia è accordata sul reddito di una attività lavorativa (cfr. capitolo E.1.2).

Le gratifiche, la tredicesima mensilità o i versamenti unici valgono come reddito da attività lavorativa e sono computati interamente al momento del versamento (senza deduzione della franchigia).

E.1.2 Quota non computata sui redditi dell'attività lucrativa

Sui redditi provenienti da un'attività lavorativa nel mercato del lavoro primario dei beneficiari che hanno più di sedici anni, viene accordata una quota non computata compresa fra i 400 ed i 700 franchi (franchigia).

I cantoni ed i comuni fissano le franchigie sul reddito in funzione del grado d'occupazione e/o dell'entità del salario, tenendo conto, in particolare, delle conseguenze della legislazione fiscale cantonale sui redditi modesti. Per i giovani ed i giovani adulti fino al compimento del 25° anno d'età possono essere create regole speciali.

Con la franchigia sui redditi provenienti da un'attività lucrativa s'intende in primo luogo raggiungere l'obiettivo di rendere più facile la ripresa del lavoro o l'aumento del tempo di lavoro e quindi di migliorare le possibilità d'integrazione. Per i beneficiari del sostegno sociale ciò dovrebbe fungere da incentivo ad intraprendere un'attività lavorativa il più possibile piena e redditizia e permettere così di risparmiare prestazioni finanziarie durature di sostegno sociale.

Gli stages pratici o la partecipazione ai programmi d'inserimento o d'occupazione non valgono come attività lavorativa ai sensi delle franchigie sui redditi provenienti da attività lucrative. Le relative prestazioni saranno quindi onorate con supplementi d'integrazione (cfr. capitolo C.2). I salari degli apprendisti possono essere oggetto di regolamentazioni separate.

Il diritto alla franchigia deve essere oggetto di verifica almeno una volta l'anno. Si raccomanda ai cantoni di organizzare la transizione dalle prestazioni di sostegno sociale all'autonomia economica in modo che, nel limite del possibile, il reddito disponibile delle persone interessate non diminuisca. Le economie domestiche che non beneficiano del sostegno sociale non dovranno essere svantaggiate rispetto a quelle che ne beneficiano e che esercitano un'attività lucrativa. In tal senso, e per mantenere l'incentivo

al lavoro, si dovrebbe tenere conto della franchigia sul reddito da attività lucrativa sia nel calcolo d'entrata, sia in quello d'uscita dal sostegno sociale.

L'ufficio del sostegno sociale determina il limite superiore delle franchigie e dei supplementi integrativi (SI) cumulabili; tale limite non può essere inferiore a 850 franchi mensili per economia domestica.

Le franchigie sul reddito riconosciute vanno segnalate nel budget di sostegno sociale, al fine di assicurare trasparenza.

E.1.3 Reddito dei minorenni

I redditi (da lavoro o altro) dei minorenni che vivono con genitori beneficiari del sostegno sociale devono essere computati solo nella misura necessaria a coprire le loro proprie spese considerate nel budget dell'economia domestica.

Le prestazioni periodiche destinate al mantenimento di minori (alimenti, assegni familiari, rendite derivanti da assicurazioni sociali, ecc.) devono essere utilizzate a loro favore. Analogamente, i versamenti a tacitazione, i risarcimenti e analoghe prestazioni che, direttamente o indirettamente, sono destinate alla copertura di spese di mantenimento devono essere utilizzate per i bisogni dei figli, in rate corrispondenti alle necessità, secondo quanto prescritto all'art. 320, cpv. 1 del CCS. Ciò è ammissibile anche senza l'esplicita autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori.

Se gli apporti finanziari periodici del minore superano il calcolo del suo fabbisogno, questi dovranno essere considerati come patrimonio personale del minore ai sensi dell'art. 319 del CCS.

Il minorenne amministra liberamente il reddito del suo lavoro anche se vive con i genitori (art. 323 cpv. 1 del CCS). Nella misura in cui lo si possa esigere dal minore, essi non sono più tenuti al suo mantenimento (art. 276 cpv. 3 del CCS). Il budget dei genitori per il mantenimento viene ridotto in proporzione, visto che questi possono esigere dai loro figli una partecipazione appropriata alle loro proprie spese di mantenimento, conformemente all'art. 323 cpv. 2 del CCS.

Nel caso di minori che svolgono un'attività lavorativa, si raccomanda di redigere un budget personale separato.

E.2 Sostanza

E.2.1 Principi e quota esente

In conformità al principio di sussidiarietà, il preventivo utilizzo degli averi in conto bancario e/o postale, delle azioni, delle obbligazioni, dei crediti, degli oggetti di valore, degli immobili e di altri valori patrimoniali è la condizione indispensabile per la concessione dell'aiuto materiale.

▪ ***Effetti personali e beni mobili***

Gli effetti personali e il mobilio costituiscono parte della sostanza personale inviolabile e non considerabile nel calcolo della prestazione di sostegno sociale in quanto beni non pignorabili secondo la legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

▪ ***Altra sostanza patrimoniale***

Secondo il diritto all'aiuto sociale, tutti i valori monetari, i titoli, i veicoli privati e i beni sui quali il richiedente ha un diritto di proprietà, sono considerati quale sostanza. Per la valutazione del fabbisogno si terrà conto, tuttavia, solo degli averi effettivamente disponibili o realizzabili in breve tempo.

Gli uffici del sostegno sociale possono rinunciare a chiedere la realizzazione della sostanza nel caso in cui:

- ***ciò causerebbe al beneficiario e/o alla sua famiglia una situazione eccessivamente sveniente;***
- ***la realizzazione fosse economicamente svantaggiosa;***
- ***l'alienazione fosse improponibile per altre ragioni.***

- ***Prestazioni ottenute a titolo di riparazione morale o di risarcimento per attentato all'integrità***

Le prestazioni ottenute a titolo di riparazione morale o di risarcimento per attentato all'integrità sono considerate solo nella misura in cui superano i seguenti limiti: CHF 25'000.– per la persona singola, CHF 40'000.– per le coppie, inoltre CHF 15'000.– per ogni figlio minorenni, un massimo di CHF 55'000.– per famiglia; determinante è la grandezza dell'unità di riferimento. In questo modo si considera che la persona interessata ha subito un torto immateriale per il quale gli dev'essere riconosciuto un indennizzo.

- ***La sostanza dei figli***

La sostanza dei figli minorenni è da computare solo nel quadro definito dai diritti del bambino.

Il computo dei redditi generati dalla sostanza dei figli minorenni è ammissibile solo nella misura in cui non sono dei beni ai sensi degli articoli 321 e 322 CC. Per il reddito da attività lavorativa fa stato l'art. 323 CC (v. anche capitolo E.1.3). Ritenuto che le indennità, i risarcimenti e alcuni elementi della sostanza previsti e utilizzati per il sostentamento del bambino possono essere senz'altro conteggiati, il computo dei rimanenti beni del bambino richiede il consenso dell'autorità di protezione dei minori (art. 320 CC). Da parte di una famiglia che beneficia di aiuti sociali, si auspica che i genitori inoltrino tale richiesta d'autorizzazione. In caso contrario, l'ente di sostegno sociale competente può rivolgersi direttamente all'autorità di protezione dei minori.

▪ **Quota del patrimonio esente**

Per rafforzare il senso di responsabilità, e per promuovere la volontà di migliorare la propria situazione, al momento della richiesta o quando, dopo un lungo periodo di intervento finanziario, la prestazione può essere sospesa, è data la possibilità al richiedente / al beneficiario di disporre di una quota del proprio capitale, non computato nel calcolo.

**IMPORTI DI QUOTA PATRIMONIALE ESENTE
SUGGERITA:**

per persona singola	CHF 4'000.–
per coppia	CHF 8'000.–
per ogni figlio minorenni	CHF 2'000.–
comunque un massimo di CHF 10'000.– per famiglia.	

E.2.2 Sostanza immobiliare

Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l'intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l'autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.

I beni immobiliari situati all'estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l'autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l'immobile, si tratterà d'iscrivere un'ipoteca legale esigibile al momento dell'alienazione dell'immobile o del decesso del beneficiario.

E.2.3 Assicurazione vita (pilastro 3b)

Il valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita è da considerare come una sostanza liquida.

L'autorità può rinunciare ad esigere il riscatto dell'assicurazione nel caso in cui la scadenza della polizza o delle prestazioni dovute ad invalidità sono imminenti, o qualora si possa aspettarsi prestazioni della previdenza libera come risultato dell'intervento precoce dell'Al. In tutti questi casi è preferibile continuare con il pagamento dei premi e cedere le prestazioni.

E.2.4 Versamento anticipato dell'AVS

In linea di principio, le prestazioni dell'AVS sono prioritarie rispetto al sostegno sociale e vanno calcolate integralmente nel budget del beneficiario di un sostegno sociale.

La decima revisione dell'AVS offre ora la possibilità di percepire la rendita AVS anticipatamente: a partire da, al massimo, due anni prima del pensionamento regolare. Il versamento anticipato conduce ad una diminuzione della rendita per tutta la vita. Tale perdita può essere compensata da prestazioni della LPP, oppure dalle prestazioni complementari.

La legge garantisce che, in caso di versamento anticipato della rendita AVS, per il calcolo delle prestazioni complementari annuali, sia presa in considerazione solo la rendita ridotta. Con ciò s'intende rendere possibile un versamento anticipato della rendita AVS anche alle persone che vivono in condizioni economiche modeste, senza che vi sia una perdita finanziaria. Il diritto al versamento anticipato della rendita AVS può essere chiesto solo per uno o due anni interi e non retroattivamente. Ciò significa che va fatto valere al più tardi entro il mese di nascita (per l'anno che segue il compleanno). L'annuncio di voler usufruire del diritto di versamento anticipato della rendita AVS va fatto personalmente dall'assicurato.

In linea di principio, i beneficiari del sostegno sociale andrebbero obbligati a richiedere l'anticipo della rendita.

E.2.5 Quota di libero passaggio (2° pilastro) ed averi della previdenza privata vincolata (pilastro 3a)

In linea di principio, le prestazioni del 2° pilastro e del pilastro 3a sono prioritarie rispetto al sostegno sociale e ne va tenuto conto integralmente nel budget del beneficiario.

L'ordinanza sul libero passaggio prevede che le prestazioni da polizze di libero passaggio (presso assicuratori vita) e da conti di libero passaggio (presso le banche) possono essere versate al più presto cinque anni prima e, al più tardi, cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento LPP dell'assicurato. Gli averi sono inoltre liberati (su richiesta) quando il titolare della polizza o del conto percepisce una rendita AI completa e non è ulteriormente assicurato contro i rischi di invalidità, quando esso trasferisce il suo domicilio all'estero, o quando inizia un'attività indipendente riconosciuta.

In linea di principio, gli averi di libero passaggio del 2° pilastro e del pilastro 3a vanno liberati assieme al versamento anticipato dell'AVS o di una rendita integrale dell'AI. A complemento di una rendita AVS o AI, le spese per il mantenimento vanno coperte con gli averi liberati. Per raggiungere l'obiettivo del 2° pilastro (garanzia di mantenimento dello standard di vita abituale in combinazione con le prestazioni dell'AVS/AI), il ricorso agli averi di libero passaggio non dovrebbe avvenire prima. Se la rendita AVS o AI e il ricorso agli averi di libero passaggio non dovessero essere sufficienti per coprire le spese per il mantenimento, potranno essere richieste le prestazioni complementari.

Gli averi liberati del 2° pilastro e del pilastro 3a costituiscono una sostanza liquida e vanno usati, dopo la scadenza, per le spese future per il mantenimento.

E.3 Obbligo di rimborso delle prestazioni del sostegno sociale

Occorre distinguere fra il rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto e rimborsi di prestazioni ottenute illegalmente. Le richieste di rimborso sono regolate dal diritto cantonale in materia di sostegno sociale. Le competenze e il diritto applicabile risultano dall'art. 26 LAS.

In presenza delle basi legali necessarie, il rimborso delle prestazioni di sostegno sociale è ammissibile sia durante il periodo in cui viene versato un sostegno, sia quando la persona è già fuori dal sostegno sociale. Durante il periodo di percezione del sostegno, il rimborso può essere fatto pro rata temporis, in deduzione dei versamenti erogati dal sostegno sociale. Nello stabilire le rate mensili si deve prestare attenzione affinché l'ammontare del rimborso, compresa un'eventuale sanzione, non oltrepassi il limite di riduzione massima del 30%. Va tenuto conto dei bisogni delle persone sostenute assieme al beneficiario (bambini, coniuge).

E.3.1 Rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto

Il ritorno all'autonomia economica delle persone che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti raccomandazioni:

- ***Per principio, nessuna richiesta di rimborso sui redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il periodo del sostegno.***
- ***Laddove le basi legali prevedono un rimborso obbligatorio da redditi provenienti da un'attività lucrativa, si raccomanda di applicare un limite di reddito generoso e di limitare la durata dei rimborsi, per evitare di compromettere l'inserimento economico e sociale (H.9).***
- ***Nessun obbligo di rimborso di prestazioni ottenute allo scopo di promuovere l'inserimento professionale e l'integrazione sociale (franchigia sul reddito, supplemento d'integrazione, prestazioni speciali dettate dalla situazione legato a misure d'integrazione).***
- ***Lasciare a disposizione una somma adeguata (fr. 25 000.– per le persone sole, fr. 40 000.– per le coppie, più fr. 15 000.– per ogni figlio minorenni) alle persone che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale.***
Tali somme lasciate a libera disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le prestazioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale.

E.3.2 Rimborso di prestazioni ottenute in modo illegale

Le prestazioni di sostegno ottenute illegalmente vanno rimborsate. Una prestazione è ottenuta in modo illegale, in particolare nei seguenti casi:

- ***Violazione del dovere di informazione e di segnalazione***

Gli organi del sostegno sociale rendono attenti i richiedenti di un aiuto al dovere di fornire informazioni veritiere e di segnalare qualsiasi cambiamento della loro situazione (capitolo A.5.2). Le prestazioni di sostegno vanno rimborsate se sono state ottenute in modo illegale perché le informazioni fornite sulla propria situazione erano inesatte, o perché si è ommesso di segnalare un cambiamento della propria situazione.

- ***Uso improprio delle prestazioni del sostegno sociale***

E' considerato uso improprio delle prestazioni del sostegno sociale l'uso a fini diversi da quelli previsti: è il caso di prestazioni per spese ben definite quali l'affitto, i premi dell'assicurazione malattia, l'asilo nido, ecc.; si tratta di prevenire una possibile indigenza futura, che potrebbe condurre ad un doppio pagamento.

E' possibile rinunciare (parzialmente) al rimborso quando la persona interessata ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale in buona fede e che il rimborso causerebbe gravi problemi. La persona deve essere sentita prima della decisione.

F **Pretese nei confronti di terzi**

F.1 **Principi**

Le prestazioni di sostegno sociale sono sempre accordate sussidiariamente ad altre fonti d'aiuto (v. capitolo A.4). Ci si preoccupa quindi di rivendicare, nei confronti degli altri enti, il rimborso delle somme versate.

In taluni casi la rivendicazione intende salvaguardare l'interesse del beneficiario (per esempio stipendi o prestazioni assicurative pendenti). In altri, le prestazioni finanziarie vengono rivendicate nell'interesse delle finanze pubbliche e dei contribuenti (rimborsi degli anticipi per alimenti o recupero di precedenti prestazioni secondo il capitolo E.3). Nell'interesse della collettività, il sostegno sociale deve svolgere il suo compito con efficacia ed efficienza. Purtroppo, non sempre, gli interessi degli uni e degli altri sono conciliabili.

Nel caso in cui le autorità di sostegno sociale avanzano pretese nei confronti di terzi, esse devono tener conto degli interessi del beneficiario, del contribuente e della collettività.

F.2 Anticipo di prestazioni dovute da terzi

Conformemente alle leggi cantonali in materia, gli organi del sostegno sociale sono tenuti a garantire il minimo vitale, anche laddove ciò sarebbe competenza di altri enti, come nel caso delle domande rivolte alle assicurazioni sociali in attesa di decisione. Nel caso in cui l'autorità del sostegno sociale anticipa tali prestazioni, il beneficiario deve dichiararsi d'accordo di rimborsare il sostegno sociale ricevuto. L'obbligo di rimborso è valido solo nel caso che l'assicurazione accordi la prestazione.

Il versamento a terzi delle prestazioni dell'assicurazione sociale necessita di una richiesta di pagamento firmata dal titolare. Con questa richiesta, l'assicurazione sociale riceve ordine di pagamento – nella misura dell'importo dovuto – a favore dell'ufficio del sostegno sociale.

Nel diritto delle assicurazioni sociali, ad eccezione della cassa malati, non sono autorizzati la cessione ed il pignoramento. Pertanto, soltanto l'interessato può disporre delle sue prestazioni dell'assicurazione sociale.

Il versamento a terzi di una prestazione assicurativa contro la volontà del suo titolare può essere autorizzato solo eccezionalmente quando sussiste il rischio che la prestazione sia utilizzata in modo improprio. In tal caso, l'esistenza del rischio deve essere concretamente motivata.

In materia di assicurazione per l'invalidità, l'ente del sostegno sociale – intervenuto per ovviare con i suoi anticipi ad una situazione di disagio economico, in attesa della decisione – ha diritto di restituzione diretta se ciò è previsto nella legislazione cantonale d'assistenza sociale. In questo caso non è necessaria alcuna procura da parte del beneficiario.

Le prestazioni di assicurazioni sociali versate retroattivamente possono servire al rimborso di anticipi del sostegno sociale solo se le prestazioni e gli anticipi riguardano il medesimo lasso di tempo (identità temporale).

Gli enti pubblici (Confederazione, Cantoni, Comuni) non devono accordare «in doppio» le prestazioni destinate allo stesso scopo e durante uno stesso periodo. Pertanto, le prestazioni di assicurazioni sociali versate retroattivamente sono messe in concorrenza con le prestazioni di sostegno sociale versate nello stesso periodo: quest'ultime devono essere com-pensate (STF 121 V 17).

F.3 Obbligo d'assistenza fra coniugi e obbligo di mantenimento tra genitori e figli

F.3.1 Principi

L'importo degli alimenti che un beneficiario è tenuto a versare non viene conteggiato nel budget di sostegno sociale.

I titolari di pensioni alimentari che si trovano in difficoltà finanziarie a causa del loro mancato versamento, hanno il diritto di formulare una domanda di anticipo e di aiuto nelle procedure d'incasso. Nel caso in cui le entrate economiche di queste stesse persone non dovessero ancora raggiungere il livello del loro minimo vitale, esse possono ricorrere ad una ulteriore prestazione di sostegno sociale presso il loro comune di domicilio.

F.3.2 Obbligo d'assistenza tra coniugi

Marito e moglie contribuiscono, ognuno secondo le proprie possibilità, al mantenimento decoroso della famiglia (art. 163 e segg. CCS).

Nel caso di persone assistite con un diritto ad un contributo alimentare dopo il divorzio, la pretesa al contributo di mantenimento passa di diritto alla collettività pubblica che sostiene la persona assistita (art. 131 cpv. 3 CCS).

Durante il matrimonio, l'organo di sostegno sociale che fornisce le prestazioni può esigere l'esercizio o la cessione del diritto al mantenimento. In caso di cessione, il diritto dovrebbe già essere oggetto di un titolo costitutivo.

Un beneficiario del sostegno sociale che rinuncia ad un contributo alimentare da parte dell'ex-coniuge, sebbene questi sia in grado di versare l'importo dovuto, si vedrà decurtare tale importo dal calcolo del suo budget. Secondo il principio della sussidiarietà, non si può parlare per tale importo di stato di necessità.

I contributi alimentari possono essere dedotti dal calcolo del fabbisogno scoperto, solo se il beneficiario «rinunciatario» sia stato preventivamente informato, avvertito delle conseguenze dettate della sua decisione e abbia avuto tempo sufficiente per far valere i suoi diritti. Tale principio deve cadere qualora il beneficiario possa dimostrare credibilmente l'impossibilità di poter ricevere contributi da parte del suo ex-coniuge.

I costi supplementari dovuti al fatto che le persone coniugate vivono separatamente vanno computati solo quando la separazione fisica è avvenuta tramite le vie giudiziarie o quando è motivata da altre ragioni importanti, come, per esempio, la situazione professionale, oppure una coabitazione divenuta impossibile. In tali casi e in assenza di una convenzione legale sui contributi alimentari, si può chiedere al beneficiario del sostegno sociale di chiedere che entro 30 giorni questo contributo sia fissato dalle autorità giudiziarie.

F.3.3 **Dovere di assistenza da parte dei genitori**

I genitori hanno il dovere di mantenere i propri figli, di proteggerli, di educarli e di dar loro una formazione (art. 276 cpv. 1 del CCS).

Nel caso di minori dei cui bisogni la collettività si fa carico, la pretesa del contributo di mantenimento passa, con tutti i relativi diritti connessi, alla collettività stessa (art. 289 cpv. 2 del CCS). Se l'obbligo al mantenimento è fissato dal tribunale o da una convenzione, il contributo dovuto dai genitori è vincolante anche per gli organi del sostegno sociale.

Se l'ufficio del servizio sociale si assume l'onere del mantenimento di un minore collocato presso terzi o in un istituto, o di un figlio maggiorenne che segue ancora la prima formazione (art. 277 cpv. 2 del CCS), l'autorità competente può, in base all'art. 289 cpv. 2 del CCS, pretendere un contributo da parte dei genitori per la durata dell'affidamento o della formazione.

L'affidamento presso terzi o il collocamento in istituto comporta delle spese considerevoli per la famiglia, coinvolgendo forti aspetti psicologici, emotivi e finanziari. Si dovranno perciò vagliare attentamente le circostanze, prima di esigere il contributo finanziario da parte dei genitori.

L'ammontare del contributo alle spese di mantenimento deve essere in rapporto alla situazione ed alle entrate dei genitori (art. 285 del CCS, v. anche «Guida pratica», capitolo H.3). Le prestazioni destinate al mantenimento del minore (alimenti, rendita per orfani, rendite complementari, ecc.) devono essere versate alla collettività che si assume l'incarico della gestione e del mantenimento. In questo modo si evita di porre i genitori in condizioni di disagio.

Per principio, il genitore soggetto all'obbligo di mantenimento è tenuto al versamento anche se esso non è stato fissato tramite convenzione o decisione giudiziaria. Le autorità del sostegno sociale non hanno la competenza di decidere ed esigere l'ammontare del contributo. In assenza di una convenzione o di una sentenza, l'autorità competente dovrà, ai sensi dell'art. 25 LAS, procedere per vie legali e chiedere che venga fissato un contributo per il futuro, come pure per l'anno che precede l'avvio dell'azione legale (art. 279 CCS).

F.4 Dovere di mantenimento secondo il diritto di famiglia

L'obbligo di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta ascendente e discendente (figli/genitori/nonni) è regolato dagli art. 328 e 329 CCS. L'obbligo di mantenimento concerne in primo luogo i genitori verso i figli (adulti) e viceversa. A questo diritto o dovere non soggiacciono i nuovi partner dei genitori, i loro figli nati da precedenti unioni, e neppure i parenti acquisiti.

Il diritto alle prestazioni va fatto valere nell'ordine del diritto successorio. Qualora entrassero in considerazione più membri della famiglia, si dovrà ricorrere in primo luogo a quelli di primo grado (genitori, figli). Fra le persone con lo stesso grado di parentela, l'obbligo è proporzionale alla rispettiva condizione finanziaria.

Domande di contributi saranno presentate soltanto a parenti che dispongano di redditi o sostanza al di sopra della media. Ci si baserà sui dati dell'amministrazione fiscale cantonale.

In virtù dell'art. 328 cpv I CCS, solo i membri della famiglia che vivono in condizioni agiate sono soggetti all'obbligo di mantenimento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sussiste una condizione agiata quando il reddito e la sostanza di una persona le permettono uno standard di vita agiato. La base determinante per questo calcolo è costituita dal reddito imponibile secondo l'imposta federale maggiorato dalla frazione della sostanza convertita in reddito. La verifica della capacità contributiva di membri della famiglia che vivono in economie domestiche private dovrebbe comunque avvenire solo qualora il loro reddito superasse i seguenti valori:

Persone singole	Persone sposate	Supplemento per ogni minore o figlio in formazione
fr. 120 000.–	fr. 180 000.–	fr. 20 000.–

Dalla sostanza imponibile si potrà dedurre una quota liberamente disponibile e ciò nella seguente misura: per le persone singole fr. 250 000.–; per le persone sposate fr. 500 000.–; per ogni figlio fr. 40 000.–. La somma rimanente dovrà essere convertita in reddito sulla base dell'aspettativa di vita media (importo annuale) e messa in conto come tale (v. tavola di conversione nella «Guida pratica», capitolo H.4).

Per quanto riguarda il contributo dei parenti, nel limite del possibile è auspicabile negoziare un accordo tra le parti, poiché i possibili rischi di ripercussioni sul beneficiario e sul suo progetto sociale non sono trascurabili.

L'ufficio preposto al sostegno sociale non può decidere ed esigere i contributi dei parenti. In caso di litigio, l'autorità cui spetta l'obbligo e/o gli oneri di assistenza (art. 25 LAS) dovrà procedere per le vie legali e richiedere i contributi per il futuro e quelli retroattivi al massimo per un anno prima dell'avvio dell'azione legale (art. 279 CCS). Per analogia con il calcolo delle pensioni alimentari dovute dai genitori ai figli minorenni o in prima formazione, si procederà ad un attento esame della situazione prima di ogni azione di recupero. Va preso in debita considerazione il sostegno attivo da parte delle persone assoggettate (per esempio le prestazioni di cura diretta).

In virtù dell'art. 329 cpv. 2 CCS, l'obbligo di mantenimento può essere ridotto o soppresso se intervengono circostanze particolari (per esempio crimini gravi contro l'obbligato o una persona ad esso vicina, violazione dei diritti di famiglia verso l'obbligato o un suo congiunto).

Se gli obbligati possiedono beni mobili e/o immobili rilevanti la cui realizzazione immediata, anche parziale, non sia possibile o non possa essere ragionevolmente pretesa, converrà concludere con essi una convenzione speciale (esigibilità degli averi a seguito di alienazione o dopo il decesso dell'obbligato, eventualmente anche con clausola di iscrizione d'ipoteca legale).

F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare

F.5.1 Principi

Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.

Per ogni beneficiario dev'essere allestito e gestito un incarto individuale.

Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l'alloggio e le spese varie. Per principio, all'interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).

Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità. Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.

Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all'economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev'essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell'ambito di una relazione stabile.

Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.

F.5.2 Indennità per la gestione dell'economia domestica

Dal beneficiario del sostegno sociale che vive in una comunità di abitazione e di tipo familiare ci si aspetta che, per diminuire il bisogno di sostegno (v. capitolo A 5.2), nei limiti delle sue possibilità e disponibilità personali, svolga i lavori domestici a favore dei bambini, del partner e dei genitori non beneficiari, i quali esercitano un'attività professionale. Ne sono escluse le comunità di abitazione senza economia domestica in comune.

Per lo svolgimento di queste attività domestiche che possono essere pretese, il beneficiario ha diritto a un'indennità la quale gli sarà conteggiata come reddito. La ripartizione dei compiti è valutata sulla base di indizi apparenti (tempo di lavoro, capacità di lavoro e di prestazione).

Il volume di prestazioni fornite per l'economia domestica da parte del beneficiario del sostegno sociale dipende dalle sue disponibilità temporali e dalla sua capacità di lavoro. L'eventuale attività lucrativa, la partecipazione a corsi di formazione o a misure d'integrazione, e il suo stato di salute, devono essere tenute in considerazione.

L'entità dell'indennizzo dipende da un lato dalla prestazione che ci si aspetta da parte del beneficiario di assistenza e, dall'altro, dalle risorse finanziarie di chi trae profitto dalle prestazioni di economia domestica. La metà dell'eccedenza (redditi meno budget COSAS ampliato, v. Guida pratica H.10) è conteggiata fino ad un massimo di CHF 950.—.

Allorché il beneficiario di assistenza si occupa anche della cura di uno o più bambini, l'indennizzo finanziario a suo favore deve essere almeno raddoppiato.

F.5.3 Contributo nell'ambito di un concubinato

Nell'ambito di una relazione di concubinato stabile, qualora solo uno dei partner è assistito, i redditi e la sostanza della persona non assistita sono adeguatamente considerati.

Da parte del concubino non assistito ci si attende che egli assuma dapprima i propri costi e, in maniera adeguata alle sue possibilità finanziarie, assuma anche totalmente i costi per la cura dei figli in comune che convivono nella stessa economia domestica.

Nel caso di altre possibilità finanziarie, il contributo al concubinato è determinato con riferimento al budget COSAS ampliato (v. Guida pratica H. 10).

I concubini, allorché entrambi beneficiari di prestazioni d'assistenza, non devono essere favoriti rispetto ai coniugi.

G Basi giuridiche

CCS Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)

LAS Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977 (RS 851.1)

Alla pagina web della COSAS (www.cosas.ch) sotto la rubrica «Norme COSAS → Basi giuridiche» si trovano fra l'altro le informazioni seguenti:

- Legislazioni cantonali in materia di assistenza sociale
- Sommario delle decisioni del Tribunale federale

Altri collegamenti utili:

– sozialhilferecht.weblaw.ch

– swisslex.ch

– bger.ch

Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale

H Guida pratica

H.1 Capitolo A.6: Scheda di calcolo del budget

Scheda di calcolo per determinare l'intervento

Utente: _____

mese/anno: _____

Uscite:

Bisogni primari

Fr. per mese

- B.2.2 Forfait di mantenimento
_____ persona/e nell'economia domestica di _____ Fr. _____
- B.3 Spese di alloggio Fr. _____
 con spese accessorie senza spese accessorie
- B.3 Spese d'alloggio accessorie Fr. _____
• _____ Fr. _____
- B.4 Spese di base per la salute
• Assicurazione malattia obbligatoria LAMal Fr. _____
• Altro _____ Fr. _____

Prestazioni specifiche e supplementi d'integrazione

- C.1.2 • Spese per pasti fuori casa Fr. _____
• Spese di trasporto supplementari Fr. _____
- C.1.3 • Collocamento di figli minorenni Fr. _____
• Altro _____ Fr. _____

Totale bisogni primari

Fr. _____

Supplemento d'integrazione

- C.2 Supplemento d'integrazione (SI) Fr. _____
SI seconda persona Fr. _____

Totale supplemento d'integrazione

Fr. _____

Altre prestazioni specifiche

- Capitolo C • _____ Fr. _____
• _____ Fr. _____

Totale prestazioni specifiche

Fr. _____

Totale uscite

Fr. _____

Entrate:

E.1.2	Reddito da attività lavorativa: 1 ^a persona	Fr. _____	
	Reddito da attività lavorativa: 2 ^a persona	Fr. _____	
	Assegni familiari	Fr. _____	
	Alimenti	Fr. _____	
	Reddito da rendite o prestazioni assicurative	Fr. _____	
	Riduzione individuale dei premi (RIP)	Fr. _____	
F.5.2	Indennizzo per la conduzione dell'economia domestica	Fr. _____	
	Altre entrate		
	• _____	Fr. _____	
	• _____	Fr. _____	
	Totale entrate		Fr. _____
E.1.2	Deduzione della franchigia sul reddito (FR)	Fr. _____	
	Totale Entrate dopo la deduzione FR		Fr. _____
	Deficit/eccedenza		Fr. _____

H.2 Capitolo B.4.2: Commento relativo alle cure dentarie

Innanzitutto bisogna distinguere fra il concetto di trattamento d'urgenza e quello di trattamento corrente. Il trattamento d'urgenza, che permette al paziente di masticare correttamente e senza dolori, si può ottenere attraverso mezzi di cura dentaria semplici e parzialmente provvisori. Per trattamento semplice ed adeguato, si intende l'eventuale estrazione di un dente o di una radice, la conservazione di denti importanti, l'otturazione e la sostituzione di denti mancanti con l'ausilio di protesi parziali (soprattutto calchi), allo scopo di conservare stabilmente la masticazione. L'applicazione di ponti o corone non rientra nella nozione di trattamento semplice ed adeguato, sin tanto che non riguardi la zona incisiva.

H.3 **Capitolo F.3.3: Calcolo dei contributi da parte dei genitori**

Anche il coniuge, il cui obbligo al mantenimento non sia stato ancora stabilito in via giudiziaria o confermato tramite convenzione, è tenuto a versare i contributi alimentari.

Per il calcolo dei contributi di mantenimento si stabilirà un budget più ampio di quello previsto dalle norme COSAS. Sarà comprensivo delle spese effettive di affitto, delle tasse, delle spese di formazione e dei contributi di mantenimento.

Il versamento dei contributi di mantenimento è prioritario su tutti gli altri doveri. Per contro, ammortamenti di debiti possono essere presi in considerazione solo se portano all'acquisizione di beni indispensabili alla vita quotidiana. In via del tutto eccezionale, si potranno includere nel budget altri ammortamenti di debiti, se questi costituiscono una minaccia all'esistenza materiale, conducendo l'interessato a pignoramenti o a seri problemi sociali.

L'ammontare del fabbisogno ottenuto secondo le direttive indicate viene posto in relazione con le entrate effettive, cui viene aggiunto il 10% della parte del patrimonio da tenere in considerazione (v. capitolo E.2.1).

Il contributo esigibile dai genitori durante il periodo del sostegno sociale corrisponde alla metà della differenza tra entrate ed uscite.

Nel caso in cui i genitori disponessero di un patrimonio considerevole, si dovranno mettere interamente a loro carico le spese relative all'affidamento del figlio, secondo l'art. 285 cpv. 1 CCS. Le entrate ed il patrimonio del nuovo coniuge del genitore devono essere prese ragionevolmente in considerazione nel calcolo dei contributi, conformemente all'art. 278 cpv. 2 CCS. Il rischio di conflitti, in questi casi, è particolarmente grande e giustifica quindi la ricerca di soluzioni adeguate alle circostanze.

H.4 Capitolo F.4: Calcolo dei contributi dei parenti

▪ **Accertamento del reddito da considerare**

Le entrate da valutare, per gli assoggettati, sono composte dal reddito integrale e da una parte convertibile del patrimonio. Questa parte viene calcolata come segue:

Dal patrimonio imponibile si detrairà il seguente importo a libera disposizione:

Persona singola	fr. 250 000.-
Coppia sposata	fr. 500 000.-
Per figlio a carico (minore o in formazione)	+fr. 40 000.-

La somma eccedente deve essere convertita secondo la seguente tabella (importo annuo):

Età dell'assoggettato	Quota convertibile (importo annuo)
18 fino a 30 anni	$\frac{1}{60}$
31 fino a 40	$\frac{1}{50}$
41 fino a 50	$\frac{1}{40}$
51 fino a 60	$\frac{1}{30}$
oltre i 60 anni	$\frac{1}{20}$

▪ **Determinazione dei bisogni**

Le necessità per le spese domestiche dei parenti assoggettati sono calcolate come segue:

▪ **Forfait per uno standard di vita agiato**

Il forfait di cui va tenuto conto per i membri della famiglia assoggettati al sostegno si orienta a un modello di vita agiata e si basa sull'inchiesta sul reddito e il consumo dell'Ufficio Federale di Statistica. Esso è calcolato come segue:

Forfait per uno standard di vita agiato

Economia domestica di una sola persona	fr. 10 000.– mensili
Economia domestica di 2 persone	fr. 15 000.– mensili
Supplemento per figlio (minore o in formazione)	fr. 1 700.– mensili

In linea di principio, il contributo esigibile da un parente corrisponde alla metà della differenza fra il reddito disponibile e il forfait per lo standard di vita agiato.

Nel caso di una coppia sposata che beneficia del sostegno sociale, e quando solo i genitori di una delle due persone possono essere obbligati alla partecipazione in virtù del diritto di famiglia, si esigerà al massimo la metà del totale del sostegno a titolo di contributo alimentare.

Quando i genitori di una persona sposata sono beneficiari di un sostegno sociale, l'obbligo di partecipazione al contributo secondo il diritto di famiglia può essere esercitato al massimo sul reddito realizzato da tale persona. In tal caso, l'importo massimo di partecipazione dei familiari corrisponde alla pretesa del coniuge interessato ad una somma lasciata a libera disposizione secondo l'art. 164 CCS (se sussistono le condizioni previste da tale articolo). Questa somma è calcolata dividendo per due l'eccedenza dei redditi cumulati dei due coniugi rispetto ai bisogni comuni.

Quando il figlio maggiorenne di una persona sposata con una terza persona – e quindi non con il genitore naturale – beneficia di un sostegno materiale, si potrà chiedere a titolo di contributo alimentare secondo il diritto di famiglia, al massimo, il reddito realizzato dal genitore naturale. Per il resto, il contributo alimentare dei familiari è fissato in funzione dei criteri menzionati al paragrafo precedente.

H.5 Consulenza specializzata esterna

▪ *Consulenza in materia di indebitamento*

Diversi cantoni dispongono di centri di consulenza specializzati in materia di indebitamento, che propongono soluzioni variate, a volte gratuite, in quanto sovvenzionati dall'ente pubblico. Questi centri specializzati adottano sempre più spesso la politica della fatturazione delle loro prestazioni, in modo particolare per le consulenze a lungo termine che implicano un investimento importante di tempo e di know-how professionale, in funzione del soggetto e secondo il principio della responsabilità. Il pagamento dei debiti e la conseguente gestione del salario si svolgono sull'arco di anni ed esigono una stabilizzazione permanente della situazione finanziaria delle persone interessate. In questi casi, le persone indebitate, anche se sono in grado di assicurare il proprio mantenimento con il reddito conseguito, non dispongono in generale dei mezzi necessari al pagamento delle prestazioni di consulenza fornite da questi servizi, poiché sono costantemente perseguiti dai creditori o sono già stati oggetto di pignoramenti.

Raccomandiamo la presa a carico delle prestazioni dei centri di consulenza in materia di indebitamento, affiliati all'Associazione mantello svizzera di consulenza in materia di indebitamento, che s'impegnano a rispettare i principi di consulenza di questa associazione professionale.

▪ *Altra consulenza / Accompagnamento specializzato*

Lo sviluppo delle competenze sociali ha un ruolo sempre più importante e si rivela sempre più difficile da realizzare nell'ambito della consulenza personale e dei servizi sociali. E' quindi necessario far capo a professionisti o a servizi specializzati esterni, per esempio nel campo dell'alloggio per trovare o per conservare uno spazio abitativo appropriato. Inoltre, rientra in questo ambito la possibilità di seguire dei corsi di lingua, per favorire l'integrazione sociale.

H.6 Formazione, formazione continua e perfezionamento professionale

Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.).

▪ Prima formazione dei maggiorenni

Per principio, la prima formazione fa parte degli obblighi di mantenimento dei genitori. Questo obbligo di mantenimento vale anche nel caso in cui un maggiorenne è privo di una formazione appropriata (art. 277 cpv. 2 CCS). Se non è possibile esigere dai genitori l'obbligo di mantenimento e di finanziamento della formazione del figlio maggiorenne e se le entrate (salario, borse di studio, contributi di fondi e di fondazioni, ecc.) non sono sufficienti a coprire il mantenimento e le spese legate alla formazione, l'autorità preposta all'intervento sociale può decidere di versare un sostegno complementare.

▪ Seconda formazione e riqualifica professionale

Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.

▪ ***Formazione continua e perfezionamento professionale***

I costi legati alla formazione continua e al perfezionamento professionale, o ai corsi per lo sviluppo della persona, possono essere presi in considerazione nel bilancio di sostegno individuale, se essi contribuiscono a mantenere o a migliorare le qualifiche professionali o le competenze sociali.

H.7 Sostegno alle persone che esercitano un'attività indipendente

Nel caso di sostegno a persone con un'attività indipendente, si dovrà fare una distinzione tra l'obiettivo dell'indipendenza economica e quello del mantenimento della capacità di organizzare la giornata.

▪ ***Sostegno temporaneo in caso di attività indipendente già in atto***

La premessa per ottenere un sostegno temporaneo è la disponibilità del richiedente di fare eseguire, in tempo utile, una perizia per determinare le condizioni di sopravvivenza economica dell'impresa. A tal fine è consigliabile il coinvolgimento di persone competenti (per es. Adlatus, l'Associazione svizzera di esperti e ex quadri dell'economia e dell'industria) o di altre associazioni professionali. I costi legati a questa perizia sono a carico del conto di sostegno individuale.

Condizione indispensabile per l'ottenimento di un sostegno temporaneo è la stipulazione di una convenzione scritta che regoli i quattro punti seguenti:

- termine per la presentazione della documentazione necessaria
- termine per la perizia
- durata
- modalità della soppressione delle prestazioni finanziarie.

Le prestazioni finanziarie dell'ufficio del sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo d'esistenza per una durata limitata. Questo periodo può essere prolungato se è imminente un «turnaround» della situazione.

La persona interessata può procedere a modesti investimenti a carico dell'ufficio del sostegno sociale, se l'impresa garantisce già i mezzi necessari al suo mantenimento, purché questi investimenti possano prevenire una dipendenza dal sostegno sociale anche in futuro.

Di regola, il sostegno sociale non prende a carico le spese aziendali.

▪ ***Attività indipendente come misura di prevenzione dell'esclusione sociale***

Nel caso in cui una persona beneficiaria delle prestazioni di sostegno sociale non possa essere collocata, l'istanza competente può autorizzarla ad esercitare un'attività indipendente, a condizione che il reddito realizzabile copra almeno le spese d'esercizio. Il beneficiario deve tenere una contabilità minima. I termini della convenzione devono essere definiti in un contratto scritto.

H.7.1 Persone che esercitano un'attività indipendente nel settore agricolo

La politica agricola del 2007 e i cambiamenti strutturali nell'agricoltura che ne derivano mettono in pericolo di sopravvivenza diverse aziende agricole.

Per le famiglie contadine, a condizione che la loro situazione di bisogno sia provata, valgono gli stessi principi di sostegno come per le altre persone che esercitano un'attività indipendente. Per determinare la situazione di bisogno e l'importo delle eventuali prestazioni del sostegno sociale, ci si dovrà basare sui documenti disponibili dell'impresa agricola.

Per avere diritto ad un sostegno parziale, o ad un aiuto transitorio, la persona deve accettare che un ufficio di consulenza per le imprese agricole (p.es. Inforama, Ufficio agricolo di consulenza per le imprese) proceda ad una valutazione entro termini utili. Le consulenze sono talvolta a pagamento e possono essere integrate nel budget a titolo di prestazioni speciali. Inoltre, vanno rispettate le seguenti condizioni:

- Non può esserci cumulo con aiuti transitori di istituzioni sociali quali fondazioni, opere di aiuto umanitario, ecc.;
- Le entrate nette dichiarate coprono almeno i costi aziendali;
- Durante il periodo di sostegno, saranno realizzati solo gli investimenti più urgenti;
- La durata massima del sostegno non deve superare i 2 o 3 anni.

La valutazione dell'economicità e le prospettive di un'azienda richiedono conoscenze specifiche. Vanno presi in considerazione il tipo d'azienda, il carico ipotecario della casa di abitazione e degli edifici annessi, il valore del bestiame, lo stato e il valore del parco macchine, e altro. Per rispondere a tali questioni, è quindi d'obbligo ricorrere alla consulenza di professionisti o di uffici specializzati. Inoltre, va esaminato se un'attività accessoria, una riconversione dell'azienda, una messa in comune con il vicinato, una

gestione del parco macchine in cooperativa, l'affitto a terzi, ecc. permetterebbero eventualmente di assicurare nuovamente l'esistenza a lungo termine. Naturalmente, possono anche essere combinate le diverse misure elencate sopra.

- **Patrimonio aziendale**

Si rinuncia esplicitamente ad intaccare la sostanza, poiché ciò metterebbe in forse le prospettive aziendali a medio e lungo termine e corrisponderebbe quindi ad una perdita effettiva di sostanza.

Calcolo del reddito mensile da attività lucrativa nel settore agricolo

Indirizzo _____

Dati

Contabilità sì no

Anno contabile _____

Colloquio con il/la richiedente il sostegno _____

Risultato d'esercizio:

Entità dei risultati

	+/-
Copertura totale	Fr. _____.
Costo strutture esterne	- Fr. _____.
Reddito agricolo	= Fr. _____.
Valore locativo dell'abitazione occupata dal capo dell'azienda	- Fr. _____.
2/3 di tutti gli ammortamenti	+ Fr. _____.
Altre rettifiche	+ Fr. _____.
Altre rettifiche	- Fr. _____.
Reddito agricolo corretto	= Fr. _____.
Reddito da attività accessoria indipendente	+ Fr. _____.
Reddito annuale da attività agricola	= Fr. _____.
Reddito mensile da attività agricola	= Fr. _____.

Rimborsi obbligatori di capitali di terzi:

Capitale di terzi

	Rimborso
Credito d'investimento	Fr. _____.
Ipoteca	Fr. _____.
Altri prestiti	Fr. _____.
Totale annuale rimborsi obbligatori	Fr. _____.
Ammortamento rimanente nei conti del risultato d'esercizio (1/3)	Fr. _____.

Spiegazioni

Il conto del risultato d'esercizio è ripreso dalla contabilità o calcolato secondo la procedura abituale con i valori medi.

Il reddito agricolo è corretto come segue:

- Il valore locativo dell'abitazione occupata dal capo dell'azienda è detratto dal reddito agricolo. I costi per l'abitazione (manutenzione, assicurazioni, interessi, ecc.) figurano nella contabilità nella voce «Costi strutturali esterni» e non vanno quindi più integrati nel budget COSAS.
- Tutti gli ammortamenti sono ridotti ad un terzo. Nel caso di un aiuto transitorio, destinato a superare problemi temporanei di liquidità, è ammissibile limitare al minimo gli investimenti in macchine e in edifici. Gli ammortamenti non devono comunque essere inferiori ai rimborsi annuali obbligatori di ipoteche e prestiti, poiché, in caso contrario, rischierebbero di verificarsi difficoltà di pagamento, nonostante il versamento di fondi del sostegno sociale.
- Il reddito da attività accessoria indipendente, non contabilizzato separatamente, sarà aggiunto al reddito agricolo.
- Saranno rettificati altri redditi o costi straordinari che falsano la reale situazione finanziaria del richiedente un sostegno.

Conversione in budget COSAS

Questo riassunto ha l'obiettivo di determinare il reddito agricolo delle persone che richiedono un sostegno sociale. I dati provenienti dalla contabilità o da un piano dei conti d'esercizio sono adattati in modo che sia possibile calcolare un budget secondo le norme COSAS.

Il reddito netto da attività agricola è calcolato integralmente nelle entrate del budget COSAS.

Il forfait di mantenimento può essere ridotto in funzione del grado di autoconsumo.

Glossario

Grado di copertura totale

Il grado di copertura totale dell'esercizio aziendale (grado di copertura totale) corrisponde alla totalità dei gradi di copertura realizzati dai singoli settori dell'azienda più gli altri prodotti aziendali (inclusi i pagamenti diretti e l'affitto). Esso rappresenta uno strumento utile per la pianificazione aziendale e fornisce informazioni sul grado di controllo della tecnica di produzione. Dice poco, invece, sulla situazione finanziaria dell'azienda, poiché i costi strutturali possono essere più o meno alti.

Grado comparativo di copertura

Le prestazioni (il prodotto) meno i costi diretti, definiti esattamente per ogni settore aziendale, danno il grado comparativo di copertura. Il grado comparativo di copertura permette una prima valutazione dell'economicità di un settore aziendale rispetto agli anni precedenti nella stessa azienda, o rispetto ad altre aziende durante lo stesso anno. Questa valutazione va però interpretata con cautela, poiché nel grado comparativo di copertura al settore aziendale sono computati solo i costi diretti (calcolo parziale dei costi); non possono ancora essere tirate conclusioni riguardo al reddito.

Prodotto complessivo

Esso corrisponde al prodotto aziendale che risulta dalla contabilità finanziaria, più il valore delle forniture e delle fatturazioni interne. La fatturazione delle forniture interne permette la delimitazione temporale e tipologica, nonché il calcolo dei costi diretti dei diversi settori aziendali.

Costi diretti

I costi diretti possono essere attribuiti facilmente e direttamente ai diversi prodotti, servizi o settori dell'azienda, cioè, ai centri di costo. Essi cambiano in proporzione alla grandezza del settore aziendale. Una volta ricalcolati per unità di produzione, i costi diretti devono essere paragonabili fra diverse aziende.

Esempi di costi diretti nella coltivazione di piante: sementi, concimi, prodotti fitosanitari, imballaggi e asciugatura, costi diretti generali.

Esempi di costi diretti nell'allevamento: acquisto di capi di bestiame, acquisto di foraggi, complementi nutrizionali, altri costi come le assicurazioni per il bestiame, spese veterinarie, spese di monta e di inseminazione artificiale, spese per l'alpeggio.

Costi strutturali esterni

I costi dell'equipaggiamento aziendale di base (terreni, edifici, macchine, forza lavoro) sono raggruppati nei costi strutturali esterni. Questi mostrano dove appaiono i costi (centri di costo), ma non sono facilmente e direttamente attribuibili ai singoli conti di prestazione e cambiano in modo anche non proporzionale alla grandezza dei settori aziendali.

I costi strutturali esterni non comprendono le pretese di remunerazione del proprio lavoro e del capitale proprio.

Esempi di costi strutturali esterni: lavori eseguiti da terzi, affitto di macchinari, costi degli edifici, costi delle installazioni fisse, costi per migliorie, costi dei macchinari, delle forze da trazione e dei piccoli materiali, costi dei veicoli, costi aziendali generali, ammortamenti, costi per il personale, costi per locazioni e affitti, interessi su debiti.

H.8 Capitolo B.4.1: Raccomandazioni riguardo all'assicurazione malattia per le persone senza domicilio di assistenza

Per permettere che anche le persone senza domicilio fisso siano assicurate obbligatoriamente, i cantoni dovrebbero sorvegliare il rispetto dell'obbligo di assicurazione e del versamento dei premi (da parte del cantone di domicilio secondo il diritto civile) anche nel caso di persone che, pur non avendo il proprio domicilio di diritto civile nel cantone interessato, vi soggiornano in permanenza e sono aiutati dal servizio locale di sostegno sociale.

In questi casi, il cantone di soggiorno deve dapprima notificare la cosa al cantone di domicilio, invitandolo ad assicurare la persona interessata. In caso di competenze contestate o incerte, in un primo momento, il cantone di soggiorno dovrebbe imporre l'obbligo d'assicurazione e prendersi a carico i premi assicurativi.

Gli stessi principi possono essere applicati in caso di difficoltà che risultino dal fatto che una determinata persona dispone di un domicilio secondo il diritto di assistenza, ma che non è identico al domicilio secondo il diritto civile.

H.9 Capitolo E.3: Calcolo del rimborso dovuto in virtù del diritto in materia di aiuto sociale

Per calcolare l'importo mensile del rimborso va elaborato un budget esteso che si basa sulle norme COSAS e che deve tener conto dei seguenti punti:

- ***Importo del forfait secondo capitolo B.2, moltiplicato per due***
- ***Spese per l'alloggio secondo il capitolo B.3***
- ***Spese mediche secondo il capitolo B.4***
- ***Spese dovute all'esercizio di un'attività lavorativa (compreso il forfait per spese generali) secondo il capitolo C.1.2***
- ***Altre spese: imposte, assicurazioni, contributi alimentari, spese per malattie, interessi negativi e rimborsi di debiti, nonché altre spese motivate sulla base delle spese effettive.***

Il fabbisogno così calcolato sarà messo a confronto con il reddito attuale.

Il rimborso mensile non deve superare la metà della differenza fra il reddito attuale ed i bisogni da prendere in considerazione.

In caso di sostegno durato diversi anni, i rimborsi andranno richiesti al più presto un anno dopo la fine del periodo dell'intervento per non compromettere l'integrazione sociale ed economica. Si raccomanda, inoltre, di non esigere il rimborso durante più di quattro anni e, dopo tale periodo, di rinunciare completamente al rimborso delle spese non recuperate.

H.10 Capitolo F.5: Calcolo del contributo di convivenza nelle convivenze stabili e dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica in comunità abitative e di vita

Le basi per il calcolo del fabbisogno della persona non beneficiaria del sostegno sociale sono date dalle direttive budget-COSAS ampliato.

Budget COSAS ampliato

▪ COSAS Budget

Per il calcolo del budget COSAS si considerano le seguenti spese della persona non beneficiaria, dei suoi figli e dei figli comuni che vivono nella stessa economia domestica:

- forfait di mantenimento;
- spese per l'alloggio, incluse le spese accessorie ed eventuali conguagli (vedi sotto);
- cure mediche di base (assicurazione di base obbligatoria ai sensi LAMal);
- forfait per la franchigia e per la partecipazione all'assicurazione malattia di base obbligatoria (1/12esimo della franchigia massima fissata nel contratto e della partecipazione annua massima);
- prestazioni per esigenze specifiche, giustificate e cifrabili quantificabili (preventivo);
- premi assicurativi dell'assicurazione domestica e di responsabilità civile (1/12esimo del premio annuo)
- spese per cure dentarie
- Le franchigie sul reddito provenienti da un'attività lucrativa, o i supplementi d'integrazione, che sarebbero accordati in caso di sostegno.

Se il/la partner non beneficiario/a di prestazioni assistenziali dispone della sufficiente capacità finanziaria, egli/ella assume l'integralità dei costi generati dai figli in comune che vivono nella stessa economia domestica.

Solo nel caso in cui egli/ella non sia in grado di prendere a carico integralmente i costi per i figli in comune, questi saranno considerati nel budget della persona beneficiaria del sostegno sociale. In tal caso, il budget di convivenza sarà calcolato sulla base del budget COSAS senza gli ampliamenti sotto stanti.

▪ **Ampliamenti**

Il budget COSAS è ampliato con le seguenti posizioni:

- prestazioni di mantenimento legali dovute e realmente versate (a favore di figli, di ex-partner che non vivono più nella stessa economia domestica);
- le imposte correnti (1/12esimo delle imposte annue)
- il rimborso di debiti (vedi sotto)

▪ **Spese per l'alloggio**

Sarà presa in considerazione la parte dell'affitto non integrata nel budget del beneficiario di prestazioni sociali (cfr. capitoli B.3 e F.5).

Nel caso di un concubinato stabile, un affitto giudicato eccessivamente caro sarà considerato solo fintanto che non sarà disponibile un alloggio adeguato meno caro (cfr. capitolo B.3).

▪ **Rimborso dei debiti**

Nel budget COSAS ampliato, il rimborso dei debiti è considerato solo se esso è diventato esecutivo o è legato a un contratto, e sia effettivamente avvenuto. Lo scopo è di evitare un pignoramento che impedirebbe al/la partner economicamente autosufficiente di far fronte all'assunzione dei propri obblighi nei confronti del/la convivente.

Nel caso delle convivenze con figli in comune non viene preso in considerazione il rimborso dei debiti, poiché, sul piano del diritto esecutivo, queste convivenze sono trattate alla stregua di una famiglia, e il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso dei debiti.

▪ **Pignoramento**

Si tiene conto di un pignoramento in corso (sul reddito o sulla sostanza) fino a quando non è possibile ottenere un nuovo calcolo.

Calcolo del contributo di convivenza (concubinato stabile)

Il budget COSAS ampliato tiene conto delle entrate del partner tenuto a contribuire. Occorre considerare tutte le sue entrate (inclusi i redditi della sostanza, la tredicesima mensilità, ecc.), nonché le entrate dei figli calcolate nei contributi COSAS ampliati (quali gli assegni per figli, le rendite delle assicurazioni sociali). L'eccedenza delle entrate è calcolata integralmente come reddito (contributo di concubinato) nel budget della persona che richiede il sostegno sociale.

Nella misura in cui la persona chiamata a partecipare alle spese dispone di una sostanza che supera la somma lasciata a libera disposizione per prestazioni ricevute a titolo di riparazione morale o per attentato all'integrità (vedi capitolo E.2.1), questa va utilizzata per il mantenimento dell'intera economia domestica. Il sostegno sociale non è (temporaneamente) accordato.

Se il/la partner del concubinato non è disposto/a a fornire le informazioni necessarie sulle sue entrate e sulla sua sostanza, il sostegno è rifiutato per mancanza di prove dell'indigenza (vedi capitolo A.8.3).

Calcolo dell'indennità per la conduzione dell'economia domestica (comunità di abitazione e di vita di tipo familiare)

Il budget COSAS ampliato tiene conto delle entrate del partner tenuto a contribuire. Occorre considerare tutte le sue entrate (inclusi i redditi della sostanza, la tredicesima mensilità, ecc.). Un'eccedenza delle entrate è considerata al 50% nel contributo del richiedente un sostegno sociale, ma fino all'importo massimo previsto dal capitolo F.5.2.

Se la persona tenuta a contribuire dispone di una sostanza considerevole, si tiene conto di una parte convertibile della sostanza secondo le regole del mantenimento previste dal diritto di famiglia (cfr. capitolo H.4). Questa parte viene aggiunta al reddito.

Se il/la partner tenuto/a a contribuire non è disposto/a a fornire le informazioni necessarie sulle sue entrate e sulla sua sostanza, nel budget destinato alla persona che richiede il sostegno sociale sarà considerato come reddito l'importo massimo esigibile secondo il capitolo F.5.2.

Foglio per il calcolo del sostegno sociale COSAS ampliato

Nome: _____

Fabbisogno secondo le norme COSAS

Copertura dei bisogni materiali primari		Fr. al mese	in totale
B.2	Forfait di mantenimento per un'economia domestica di _____ persone	CHF _____.	
B.3	Spese d'alloggio <input type="checkbox"/> con <input type="checkbox"/> senza spese accessorie	CHF _____.	
B.3	Eventuali spese supplementari d'alloggio	CHF _____.	
B.4	Spese du base per la salute		
	▪ Assicurazione di base LAMal	CHF _____.	
	▪ Forfait per franchigie e partecipazioni AM	CHF _____.	
	▪ Spese per cure dentarie	CHF _____.	
Prestazioni specifiche			
C.1.1	▪ Spese dovute a malattia o handicap	CHF _____.	
C.1.2	▪ Spese per pasti consumati fuori casa	CHF _____.	
	▪ Spese supplementari di trasporto	CHF _____.	
C.1.3	▪ Cura dei bambini	CHF _____.	
C.1.8	▪ Altre prestazioni specifiche	CHF _____.	
	▪ Assicurazioni (domestica e RC)	CHF _____.	
Incentivi d'integrazione			
C.2/E1.2	Supplementi d'integrazione/quota esente (franchigia) sul reddito da attività lucrativo	CHF _____.	CHF _____.
Ampliamenti			
	Contributi di mantenimento	CHF _____.	
	Imposte	CHF _____.	
	Rimborso di debiti	CHF _____.	
	Totale delle spese computabili	CHF _____.	CHF _____.

Entrate

E.1.1	Reddito netto da attività lucrativa	CHF_____.
	Gratifica, tredicesima	CHF_____.
	Assegni familiare	CHF_____.
E.1.3	Redditi da attività lucrativa di minorenni	CHF_____.
F.3	Alimenti	CHF_____.
F.1	Reddito da rendite/assicurazioni	CHF_____.
	Rendito da indennità giornaliera	CHF_____.
	Altre entrate	CHF_____.
		CHF_____.

Sostanza

	<i>In caso di contributo di convivenza</i>	
E.2.1	Sostanza meno la somma lasciata a libera disposizione	CHF_____.
	<i>Indennità per la conduzione dell'economia domestica</i>	
H.4	Sostanza convertita in reddito	CHF_____.
	Totale entrate computabili	CHF_____.
	Deficit/Eccedenze	CHF_____.
F.5.1	Contributo di convivenza (corrisponde al totale del reddito excedente)	CHF_____.
		CHF_____.
F.5.2	Indennità per la conduzione dell'economia domestica (corrisponde al 50% del reddito eccedente, fino al limite massimo)	CHF_____.
		CHF_____.

H.11 Giovani adulti nel sostegno sociale

Introduzione

Nel sostegno sociale sono considerati «giovani adulti» le persone fra i 18 anni compiuti ed i 25 anni compiuti. Per costoro va attribuita la massima priorità a una duratura integrazione professionale; essi devono terminare una formazione primaria corrispondente alla loro capacità.

Di principio, dalle persone che richiedono un aiuto ci si attende uno sforzo personale corrispondente alle loro capacità e possibilità individuali, al fine di ridurre, a corto termine, la situazione di necessità e, a medio e lungo termine, di migliorare la loro situazione personale ed economica. Aver concluso una formazione primaria diminuisce, a lungo termine, il rischio di dover far capo in modo prolungato al sostegno sociale.

La particolare condizione in cui si trovano i giovani adulti al momento di passare dall'obbligo scolastico al mondo del lavoro, richiede un'adeguata combinazione di offerte e di programmi strutturati che privilegino il lavoro di consulenza e motivazione, così come l'accompagnamento (coaching). Per ciò, a complemento delle misure esistenti, si dovranno predisporre delle offerte supplementari nell'ambito dell'informazione, della qualifica e dell'integrazione, al fine di accrescere le possibilità formative e professionali dei giovani adulti. Delle indicazioni tempestive in tal senso sono decisive.

I differenti gruppi di utenza

▪ ***Giovani adulti senza formazione di base***

Per questo gruppo di persone l'obiettivo principale consiste nel promuovere l'accesso a una formazione compatibile con le loro capacità. Oltre che a divenire economicamente autosufficienti i giovani adulti vanno motivati a compiere una formazione professionale, sostenendoli nell'orientamento a una professione e/o nella ricerca di un apprendistato, colmando eventuali lacune in ambito formativo. Ciò vale anche quando il giovane è, o era, appena diventato attivo professionalmente.

I genitori devono essere coinvolti in questo processo di sostegno il più presto possibile; i rispettivi ruoli, le aspirazioni e gli aspetti finanziari sono da chiarire.

▪ ***Giovani adulti durante la loro formazione di base***

Ai giovani che assolvono la loro formazione primaria, dev'essere consentito di terminarla. A tal fine, la copertura del minimo vitale dev'essere garantita.

Per principio sono i genitori a dover provvedere al mantenimento del figlio, assumendo i costi di una formazione iniziale appropriata (art. 276 cpv. 1 CC). Quest'obbligo di sostentamento continua a sussistere anche quando i giovani adulti sono ancora in formazione (art. 277 cpv. 2 CC). I giovani adulti in formazione continuano a essere sostenuti allorquando i loro redditi (p. es. salario d'apprendista, borse di studio) non sono sufficienti e i genitori non sono in grado di contribuire al loro sostentamento, o non sono disposti a ottemperare ai loro obblighi di mantenimento. In questo ultimo caso, il sostegno sociale è da intendere quale anticipo. Gli uffici preposti coprono tale necessità facendo poi rivalsa nei confronti dei genitori stessi (v. art. 289 cpv. 2 CC).

▪ ***Giovani adulti che hanno terminato la loro formazione di base***

Hanno diritto a un sostegno sociale di tipo finanziario anche quei giovani adulti i cui redditi e/o gli aiuti di terzi non sono sufficienti. L'obiettivo è di promuovere individualmente il loro duraturo inserimento nel mercato del lavoro.

Nel complesso vedi il capitolo B.4.

H.12 Capitolo A.8.1: Condizioni

Questionario che precede la disposizione delle condizioni:

Prima di imporre delle condizioni sono da chiarire le seguenti questioni:

- Quale scopo si persegue ponendo questa condizione?
- La condizione è adeguata per raggiungere lo scopo prefisso?
- La persona interessata è al corrente di ciò che ci si attende da lei e dei relativi motivi?
- E' ragionevole la condizione posta? La persona interessata è in grado di fornire la prestazione richiesta, tenuto conto del suo stato psichico e fisico e della sua situazione personale?
- E' praticabile la condizione? Esistono le condizioni quadro strutturali necessarie?
- Che cosa ne dice la persona interessata? Ha l'intenzione di rispettare la condizione? Ha obiezioni?
- Gli organi competenti del sostegno sociale hanno studiato le obiezioni (pertinenza) e, se del caso, hanno invitato la persona interessata a fornire delle prove? E' stato tenuto conto delle prove?
- Sono stati trattati allo stesso modo altri casi, simili?

Procedura per definire formalmente delle condizioni

1. Definire la natura della condizione (per es. inviare offerte di lavoro, partecipare a programmi occupazionali, sottoporsi a un esame medico con diagnosi sulla capacità lavorativa, ecc.).
2. Verificare la legittimità e la proporzionalità delle condizioni; il principio dell'uguaglianza giuridica e del divieto d'arbitrio. Le condizioni devono concordare con lo scopo, per es. l'inserimento nel mercato primario del lavoro.
- 2.1 Legittimità: le condizioni e le direttive incidono sul diritto all'autodeterminazione della persona che ha bisogno di un sostegno e devono quindi avere una base legale. Di regola, per quanto riguarda le condizioni, le leggi cantonali del sostegno sociale contengono disposizioni formulate in modo aperto, che lasciano un margine di apprezzamento agli organi del sostegno sociale. In tal modo, diventa possibile formulare una condizione adeguata al

caso individuale, che sia comunque conforme agli obiettivi della legge.

- 2.2 Proporzionalità: nel disporre le condizioni si deve rispettare il principio della proporzionalità (idoneità rispettivamente utilità, necessità, adeguatezza).
- 2.3 Parità dei diritti: le condizioni devono rispettare il principio della parità dei diritti (trattamento simile di casi analoghi). Il principio della parità dei diritti non richiede la presenza di situazioni identiche, ma una concordanza degli elementi essenziali richiesti per applicare la legge.
- 2.4 Divieto d'arbitrio: la disposizione di condizioni non può essere arbitraria. Per arbitrio si intende un errore qualificato grossolano che sottintende una decisione presa secondo una volontà soggettiva. Un atto arbitrario viola le attese elementari di equità e si sottrae a qualsiasi ragionevole giudizio.
- 3 Disposizione di condizioni: alla persona interessata deve essere data la possibilità di esprimersi anticipatamente sui fatti. L'autorità del sostegno sociale competente deve esaminare gli argomenti della persona interessata. La persona interessata deve sapere cosa si pretende da lei e perché. Le condizioni devono essere comunicate in conformità alle disposizioni procedurali cantonali: o per il tramite di una decisione formale o una semplice comunicazione scritta e motivata. Al più tardi al momento della sanzione, dopo aver garantito il diritto di essere ascoltato e i relativi mezzi di diritto, si deve emettere una decisione formale.

H.13 Capitolo A.8.3: Soppressione delle prestazioni

Nell'applicazione concreta dei principi formulati nel capitolo A.8.3 occorrerà tener conto concretamente dei seguenti punti:

- In primo luogo, l'organo competente del sostegno sociale dovrà comunicare per iscritto alla persona interessata di aver fissato per lei la condizione vincolante di dover accettare un lavoro concretamente disponibile, che corrisponda alle sue competenze, o, in altre situazioni, di dover far valere il proprio diritto a un'eventuale rendita. A tale scopo, alla persona interessata sarà fissato un termine adeguato, informandola anche che, in caso di non rispetto delle condizioni, esiste la possibilità di sopprimere le prestazioni.
- Se, nonostante tutto, la persona interessata non rispettasse le condizioni poste, dopo aver chiarito la situazione nel rispetto del diritto della persona interessata di essere sentita (audizione), sarà possibile procedere a una soppressione completa o parziale delle prestazioni del sostegno sociale.
- La soppressione di prestazioni dovrà essere comunicata sotto forma di decisione scritta, indicando anche le possibilità di ricorso. L'effetto sospensivo del ricorso può essere ritirato solo in casi eccezionali previsti dal diritto procedurale cantonale.
- Anche se la decisione di soppressione delle prestazioni è cresciuta in giudicato, la persona interessata dovrà disporre della possibilità di inoltrare una domanda di riesame del suo diritto al sostegno sociale, se la sua situazione fosse cambiata. La decisione di soppressione deve menzionare tale possibilità.

